

N° 1638
1940

2 dicembre 1940

II Sezione Civ.

Vedove Manzi e Tolli
resistenti

contro Officine Gallo

2 dicembre 40 (1° causa)
II Sezione

Pres. Mirabile
Ruggiero G. - relat.
Comas

Sette
Capobianco
Costamagna
Ferranti
Vitale.

P.M. De Martino

Avv. Luciano Capelli

Via Fron. Florza, 19

Milano

Costituito per resistere il 1° agosto 1940

Vedove Manzoni e Polli

resistenti

contro Officina Calero

Costituzione per resistere (2 agosto 1940)

1° Ricorso della Soc. An. Calero contro Massara Giuseppe
con delega della ^{Officina} resistenza ~~in calce~~ all'avv. Iwan

2° Altro ricorso ~~della Calero~~ ^{stessa società} contro Massara Giuseppe
con ~~in calce~~ delega della resistenza all'avv. Iwan

3° Decreto N. 207 della Commissione Patrocinio
presso la Corte d'Appello di Milano che ammette al
patrocinio gratuito Massara Giuseppe.

4° Decreto N. 208 ^{come sopra} che ammette al gratuito patrocinio
Mariniano Grazia.

Ricorso notificato il 15 giugno 1940

a
Masera Giuseppina Ved. Poli in proprio
e quale legale rappresentante del minore
Poli Luigi e della minore figlia Gerava
glia Piera

e a
Marinero Grazia Ved. Mauri in proprio
e quale legale rappresentante dei figli minori:
Concetta, Francesco, Giuseppe e
Matteo Mauri

ambidue domiciliati presso l'av.
Luciano Capelli.

ricorso della

Soc. An. Officine Elettrici Ferroviarie

Callero, in persona del suo consigliere
Delegato ing. Ugo Callero, elettivamente
domiciliato presso la Confederazione Fascista
degli Industriali in Roma (più Venezia 11)
rappresentata dagli avv. Con. Antonio
Vismara, prof. Alfonso Ferrarini, e
avv. Francesco Pepe Quarta

part~~o~~ annullamento
Sentenza Corte d'Appello di Milano Sez. I
16 febbraio - 1 marzo 1940, notificata il
successivo 25 marzo.

Prodotti dagli avversari
in Cassazione:

- 1^o - Sentenza della Mag. Lavoro di Milano
gravata di ricorso
- 2^o - Copia autentica delle due perizie
- 3^o - Atti e documenti dei precessi
giudizi -

STUDIO
DELL' AVVOCATO LUCIANO CAPELLI
VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-584
MILANO

Milano, li 18.6.40

S.S. avv. Ivano Bonomi

ROMA

4 Piazza della Libertà 4

MARINARO GRAZIA VED. MANZI-TALLERO

MASSARA GIUSEPPINA VED. POLLI-TALLERO Ho assistito le vedove di due sabbiettori in una difficile questione nei confronti delle Officine Tallero di Milenossi tratta di responsabilità dei datori di lavoro per morte dei loro dipendenti sabbiettori dovuta a forme polmonari provocate dall'ingestione di silice durante il lavoro di sabbiettura. I datori di lavoro non avevano posto in essere tutti i mezzi protettivi idonei e sufficienti per la difesa dell'incolumità e della salute degli operai. Il Tribunale mi aveva dato torto in questi due casi ma la Corte d'Appello fu di diverso avviso e accolse le mie richieste di danni. Le Officine Tallero non si sono arrese e sono ricorse in Cassazione col patrocinio degli avvocati comm. Antonio Vismara, prof. Sermoniti e avv. Francesco Sape Quarta. Le mie clienti beneficiavano del Gratuito Patrocinio. Vi sentite di assisterle in

Cassazione? Ho già predisposto il mandato speciale firmato dalle clienti col nome del patrono in bianco. In caso affermativo Vi manderò per ora i ricorsi coi mandati speciali ed in seguito Vi manderò i fascicoli dei giudizi precedenti.

RingraziandoVi fin d'ora, credetemi con la massima osservanza.

(avv. L. Capelli)

Capelli

Roma, 26 giugno 40

Egregio Avv. Capelli;

Ho ricevuto i due
ricorsi con la delega in calce.

Il cancelliere della Cassazione
mi avverte, che per la regolare
costituzione e ai fini di ^{esclusione} usupazione
delle agevolazioni fiscali, occorre
allegare i due decreti per annullamento
al gratuito Patrocinio emessi dalla
Commissione preposta la Corte d'Appello
di Milano.

Tali decreti sono ambidue del
11 ottobre 1939 e portano i
n. 207, e 208.

In attesa di riceverli, invio
i migliori saluti.

STUDIO
DELL' AVVOCATO LUCIANO CAPELLI
VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-584
MILANO

Milano, li 24.6.40

Eg. Sig. Avv. Ivance Bonomi

MASSARA-TALLERO

MARINARO-TALLERO

MILANO
Piazza della Libertà 4

Riscontro la pregiata vs. del 22 sorr. e, come da vs. richiesta,
vi mando i due ricorsi relativi alle pratiche in oggetto.

Distintamente vi saluto.

(avv. L. Capelli)

Oltre i due ricorsi coi mandati speciali, Vi allego le sentenze impugnate.

STUDIO
DELL' AVVOCATO LUCIANO CAPELLI
VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-554
MILANO

Milano, li 27.6.40

Eg. Sig. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà n.4

MARINARO=TALLERO

MASSARA=TALLERO

riscontro la pregiata Vs. del 26 corr. e, secondo
la Vs. richiesta Vi mando i due decreti relativi alle pratiche in oggetto.

Quando desiderate avere i due fascicoli, sappiate me lo
dire e senz'altro ve li farò avere.

Distintamente Vi saluto.

(avv. L. Capelli)

*risposto da volta
il 7 luglio 40*

Commissione per l'assegnazione
al gratuito Patruccio,

Il sottoscritto avv. Luigi
Bonanni espone quanto segue:

Le vedove Massara Giuseppina e
Marinero Grazia nella causa ^{in Corte d'Appello di Milano} ~~contro~~

contro la Soc. An. Officine Elettro Ferroviario

Calero vennero ammesse al gratuito
patruccio dalla competente Commissione
di Milano con i decreti N. 207 e
208 del 11 ottobre 1939, e affidate al
patruccio dell'avv. Luciano Capelli
contro la sentenza della Corte di
Milano favorevole alle vedove
Massara e Marinero ha fatto
ricorso in Cassazione la Soc. An.
Officine Elettro Ferroviarie.

Stabilito di resistere ~~alle~~ al ricorso,
le predette Massara e Marinaro
si rivolsero al loro patrono Luciano
Capelli di Milano che, non essendo
inscritto in Capofornice e comunque
volendo procurare loro un avvocato
di Roma, pregò il sottoscritto
avv. Bonanni di voler assumere
il patrocinio delle sue clienti. Ciò
risulta dalla lettera Capelli del 18 giugno
1940 che qui si allega.

In seguito all'accettazione del
sottoscritto, le ~~due~~ ~~predette~~ predette Massara
e Marinaro ~~si~~ ~~per~~ sottoscrissero, in
calce alle due copie del ricorso, la
~~loro~~ rispettiva delega all'avv. Juane
Bonanni eleggendo domicilio ^{resistere} presso
il medesimo.

Si chiede pertanto che cotesta
Ch. Commissione voglia convalidare
la scelta fatta dalle resistenti,
~~nell'aver sottoscritto~~ sopra indicati
col pieno assenso del loro antico patrono.

Si avverte che l'avv. Bonanni
si è già costituito per resistere
^{il 2 agosto 1940}
~~causa~~ depositando nella Segreteria
^{di cotesa Corte di Cassazione} Civile due copie del ricorso
della ~~notificata~~ Officiere
Stretto Ferroviario Galero (~~causa~~
^{collocata}
al n. 1638 del registro 1940) con
delega in calce, e i due decreti
della Commissione di Milano ammettenti
le attuali resistenze al gratuito
patrocinio nel giudizio di Appello.
Si avverte altresì che la causa è fissata per
l'udienza del 2 dicembre prossimo avanti la II Sezione Civile.

Roma, 8 novembre 1940 XIX

Allegato: Lettera 18 giugno 1940 dell'avv. Luciano
Capelli di Milano.

STUDIO
DELL' AVVOCATO LUCIANO CAPELLI
VIA P. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-554
MILANO

Milano, li 4.7.40

*Risposto d'aver
ricevuto i
tre fascicoli
il 1° agosto 1940*

Eg. Sig. Avv. Ivano Bonomi

Roma

Piazza della Libertà 4

MARINARO-TALLERO

MASSARA-TALLERO

A giorni riceverete i fascicoli di queste due cause che poi furono abbinatae avanti la Corte d'Appello di Milano come risulta dalla sentenza già rimessa=Vi e suo tempo. Fra i fascicoli troverete anche il fascicolo Maimondi-Tallero, che pure deve essere prodotto: detto fascicolo servì per la causa base nelle cinque procedure contro le Tallero. Sarà bene sapere fin da ore che le prime tre procedure (Bazzani, Ghizzinardi e Maimondi) sono state liquidate dopo l'esito delle sentenze d'appello e noi favorevoli.

I miei clienti, unitamente a me, Vi pregano di provvedere Voi per una breve memoria di resistenza.

Cordialissimi saluti.

L. Capelli

P.S. credo a giorni scrivervi da altro loco e sotto altra veste: comunque il mio studio con=

tinuerà a funzionare.

P. Ag. M.

STUDIO
DELL' AVVOCATO LUCIANO CAPELLI

VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 11.10.40

Eg. Sig. Avv. Ivano Bonomi

Roma

P.za della Libertà 4


MARINARO=TALLERO

MASSARA=TALLERO

A suo tempo Vi ho mandato i fascicoli di parte riflettenti queste due cause; sarà bene ora, agli effetti di accelerare la fissazione della discussione, depositare detti fascicoli in Cassazione.

In attesa di conoscere la data dell'udienza credetemi con la massima osservanza.

(avv. L. Capelli)



140
Gregorio Avv. Capelli;

Il ricorso delle
Officine Gallo contro le Federe
~~Massara~~ Massara Giuseppina e
Marinara Grazia è stato
fissato per l'indizione del
2 dicembre avanti la 2^a Sezione
Civile. Relatore è il Consigliere
Ruggiero.

Mi sono messo in rapporto
col prof. Ajello che ha steso
le perizie e che abita a
Pirna; ma ~~come~~ nel giudizio
di Cassazione gli apprezzamenti
della Corte di Appello sui
risultati della perizia sono

omni insinudabile.

~~si prope est~~

et boni iniquos

saluti

R. Corte di Cassazione del Regno

II SEZIONE

(Udienza del 2 dicembre 1940-XIX)

MEMORIA

PER

MASSARA GIUSEPPINA Ved. POLLI in proprio e quale rappresentante del minore Polli Luigi e della minore figlia Garavaglia Piera

E

MARINARO GRAZIA Ved. MANZI in proprio e quale rappresentante dei figli minori Concetta, Francesco, Giuseppe e Matteo Manzi

PATROCINATE

dall'avv. Cavaliere S.S. A.A. Ivanoe Bonomi, nominato con decreto 12 novembre 1940 dalla Commissione di Roma pel Gratuito Patrocinio, al quale le predette parti furono già ammesse come da decreti depositati

PER RESISTERE

al ricorso della SOCIETA' ANONIMA OFFICINE ELETTRICHE FERROVIARIE TALLERO in persona del consigliere delegato ing. Ugo Tallero, elettivamente domiciliato presso la Confederazione Fascista degli Industriali in Roma, rappresentate dagli avv. Comm. Antonio Vismara, prof. Alfonso Sermonti e avv. Francesco Sepe Quarta.

Il ricorso delle Officine Tallero denuncia la violazione dell'art. 360 n. 6 del Cod. Proc. Civ., e quindi investe i motivi della sentenza sottoponendoli a lunga e minutissima critica.

Poichè l'unico mezzo di ricorso tocca tanto questioni comuni alle due cause promosse per la morte dei due operai Manzi e Polli e decise con unica sentenza dalla Corte d'Appello di Milano, quanto questioni particolari per ognuna di esse, così la ricorrente ha trattato anzitutto le questioni comuni, poi ha discusse le questioni particolari a ciascuna causa.

Le resistenti credono pertanto opportuno seguire il ricorso in questa partizione, e quindi adotteranno il procedimento più semplice di seguire passo passo tutte le argomentazioni avversarie, chiedendo fin d'ora che il ricorso stesso sia respinto con le conseguenze di legge.

QUESTIONI COMUNI.

SULLA PRIMA CENSURA.

La Società ricorrente muove censura alla sentenza della Corte d'Appello di Milano per non aver confutate (dove presunto difetto di motivazione) le argomentazioni che la Società stessa aveva sviluppate nelle sue comparse di appello relativamente alla precisa forma morbosa che trasse a morte gli operai Manzi e Polli.

Nella causa di merito l'attuale ricorrente aveva osservato (e l'osservazione non costituiva certo un sistema organico e autonomo di difesa) che mentre il giudizio si era iniziato con una denuncia delle due attrici di morte per silicosi polmonare, le prove ammesse, e specialmente la perizia, avevano precisato

trattarsi di morte per tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi. Naturalmente la sentenza interlocutoria ammissiva delle prove non poteva che riferirsi alla denunciata morte per silicosi polmonare, non essendo umanamente possibile che il giudice indovinasse, per miracolosa intuizione, ciò che il perito avrebbe poi spiegato circa il complicato inserirsi della silicosi sulla tubercolosi. Ma all'attuale ricorrente non parve vero di trovare nella sentenza interlocutoria passata in giudicato un contrasto verbale con le risultanze della perizia, contrasto che avrebbe potuto, nelle sue vane speranze, precludere la causa per danni.

Senonchè tanto i primi giudici come i secondi non diedero rilevanza alcuna a questa formulazione più esatta delle cause di morte (morte per tubercolosi insorta e aggravata dalla silicosi, e non già morte per silicosi) e proseguirono, con il concorso delle parti (che non rifiutarono il contraddittorio sul più preciso terreno della causa) nell'esame del merito. Così i giudici dei due gradi non diedero rilievo alle osservazioni dell'attuale ricorrente (osservazioni non costituenti una particolare domanda inserita nelle conclusioni) ma dimostrarono l'inconsistenza delle osservazioni stesse procedendo nel giudizio sulla base delle nuove formulazioni mediche del perito. Senza indugiarsi in motivazioni non necessarie, essi, come il filosofo greco, dimostrarono il moto camminando.

Oggi però, pretestando che quelle sue osservazioni non trovarono confutazione nella sentenza impugnata, la ricorrente le riproduce, asserendo che la sentenza interlocutoria ammissiva delle prove fa stato per essere passata in cosa giudicata, e che, per effetto di quella sentenza, che partiva dal presupposto di morte per silicosi, non si poteva procedere all'accertamento

di colpe per una morte dovuta a tubercolosi insorta e aggravata — come ha detto il perito — per effetto della silicosi.

Le rinnovate eccezioni della ricorrente e la censura di mancata confutazione sono evidentemente inammissibili e del tutto infondate.

E' di piena evidenza — e sarebbe superfluo spendere molte parole per dimostrarlo — che una sentenza ammissiva di prove non può fare stato su quanto non si conosce ancora e sarà accertato poi mediante le prove ammesse. Il giudice che ammette le prove per accertare il fatto denunciato dal promotore dell'azione, non stabilisce, nè per esplicito nè per implicito, che il fatto sussista così come è stato denunciato. Anzi è perchè non sa che ammette le prove. Se il Tribunale avesse saputo che la malattia che trasse alla morte i due operai era non la sola silicosi, ma la tubercolosi aggravata dalla silicosi, si sarebbe risparmiata la perizia medica. Perciò quando la perizia, correggendo la denuncia delle due vedove (che non potevano certo approfondire una questione medica di così recente investigazione), ha assodato trattarsi di tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi, la sentenza interlocutoria del Tribunale non poteva essere opposta per precludere l'azione sulle nuove risultanze della perizia.

Del resto che una sentenza interlocutoria ammissiva di prove possa creare la cosa giudicata anche al di là di ciò che concerne direttamente l'ammissibilità del mezzo istruttorio disposto e la sua utilizzabilità per i fini della decisione della controversia, era stato escluso dalla stessa parte avversaria, e proprio nell'esame di quella stessa sentenza interlocutoria del Tribunale di Milano. Infatti, poichè quella sentenza aveva affermato trattarsi di colpa aquiliana, l'attuale ricorrente era in-

sorta a sostenere trattarsi invece di colpa contrattuale, negando che la sentenza avesse, su quel punto, effetto di cosa giudicata. E il Tribunale, nella sentenza definitiva, riconosceva la giustizia dell'eccezione, e modificava la propria pronunzia osservando che, « nel momento di disporre l'istruttoria, non poteva soffermarsi a giudicare del merito ». Con ciò dunque il Tribunale, col plauso della ricorrente, ammetteva che la propria sentenza interlocutoria non poteva fare stato su quanto era materia delle ulteriori e disposte indagini, nella quale materia erano evidentemente comprese anche le cause della morte.

Nè ha rilevanza l'osservazione della ricorrente che « se fino dall'inizio della controversia, l'oggetto del contendere fosse stato posto negli stessi termini precisati in appello, la formulazione del quesito peritale avrebbe potuto esser diversa e l'inchiesta testimoniale avrebbe potuto seguire altre direttive ». In verità l'oggetto del contendere è rimasto sempre identico, così in primo come in secondo grado. In primo grado le due vedove assumevano che la causa di morte dei loro mariti era stata la silicosi contratta in servizio per l'incuria e l'imprevvidenza dell'assuntore; nel giudizio di secondo grado, accettando in pieno il risultato della perizia, esse assumevano che la causa di morte era stata la tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi, con le conseguenti responsabilità per l'assuntore imprevidente. Dove è la diversità nell'oggetto del contendere? Forse nel fatto che prima si riteneva essere la silicosi il morbo che direttamente aveva condotto a morte, e poi — per le dotte e approfondite indagini del perito — essere la silicosi la causa dell'insorgere e dell'aggravarsi della tubercolosi? Ma questo non è che la precisazione del processo morboso attraverso il quale la silicosi può determinare la morte: non muta

l'oggetto del contendere e non sposta gli elementi della causa.

Quanto al quesito peritale esso è stato formulato in maniera così ampia che ha permesso al perito di descrivere e di analizzare il processo morboso e di determinarlo con precisione scientifica, in modo da illuminare completamente il giudice sulle cause vere delle due morti.

Si potrà obbiettare che tutto ciò che abbiamo detto dimostra l'assoluta, palese, evidente infondatezza della tesi sostenuta dall'attuale ricorrente durante il giudizio di merito, ma non assolve l'impugnata sentenza dal vizio di omessa motivazione, che è quello denunciato nel ricorso avversario.

Potremmo ricordare come cotesta Ecc.ma Corte abbia insegnato più volte che il giudice di merito non ha l'obbligo di seguire tutte le argomentazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che si renda conto dei termini della controversia ed esponga le ragioni logiche e giuridiche della decisione. Ma qui desideriamo aggiungere che l'omessa motivazione non ha importanza quando l'argomentazione di cui si lamenta la non avvenuta confutazione è, come nel nostro caso, di nessun fondamento e la sua irrilevanza si palesa da sè. Insegna cotesta Ecc.ma Corte che « non può costituire nè omessa pronunzia, nè difetto di motivazione, la mancata risposta ad un argomento difensivo che si appalesi *prima facie* infondato ». (Sentenza 5 aprile 1939, Lomazzi c. Porta).

SULLA SECONDA CENSURA.

La Società ricorrente censura la sentenza della Corte d'Appello per « non aver preso in esame » la questione relativa alla natura della colpa; questione che era stata, invece, discussa e

risolta dai primi giudici, che avevano ritenuto trattarsi non di colpa aquiliana (art. 1151 Cod. Civ.), bensì di colpa contrattuale (art. 1124 Cod. Civ.). E per dare rilievo giuridico a questa pretesa omissione dei giudici di appello, la ricorrente osserva che se la Corte di merito avesse esplicitamente detto trattarsi di colpa contrattuale doveva soffermarsi sulla entità della colpa, se lata o lieve, per commisurare a questa stregua il danno da risarcire. E qui, introducendosi arditamente nel merito (che è precluso ad ogni censura in questa sede), la ricorrente insinua che la valutazione del danno è sproporzionata alla pretesa lievità della colpa.

La censura si distrugge non con lunghe argomentazioni, ma con l'attenta lettura delle due sentenze, del Tribunale e della Corte d'Appello.

La sentenza del Tribunale ha discusso a lungo intorno alla colpa aquiliana e alla colpa contrattuale, per concludere trattarsi, nel caso in esame, di colpa contrattuale « essendo pacifico fra le parti e provato in causa che fra i due operai e le Officine Tallero esistesse un contratto di lavoro e la colpa attribuita alle Officine consistesse in un'omissione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che esso avrebbe dovuto avere per i suoi dipendenti addetti alla sabbiatura, in relazione agli obblighi contrattuali ed alle leggi speciali in materia, che prescrivono particolari misure protettive della salute dei lavoratori addetti a particolari lavori ».

Passando poi all'esame della colpa contrattuale, il Tribunale, dopo aver ricordate le prescrizioni del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 n. 530, riassume così il risultato della sua indagine: « E' fuori dubbio che l'osservanza di tali norme profilattiche

costituisce, oltre che obbligo di legge, *obbligo contrattuale* del datore di lavoro, poichè, l'operaio, nel consentire al contratto, se da un lato, in certi casi, sa della pericolosità del lavoro stesso, sa anche che contro quella pericolosità sarà difeso, nel limite del possibile, come vuole la legge ».

Rileggiamo ora la sentenza della Corte d'Appello. Nella parte dedicata al diritto, e non in quella riservata al riassunto dei fatti, la Corte dice che « il Tribunale si è dato espresso carico di fissare i criteri sull'indole della colpa che veniva attribuita alla Società datrice di lavoro (se contrattuale od extracontrattuale), e dopo aver ritenuto che doveva farsi capo al concetto di colpa contrattuale nella specie, disaminò i fatti addebitati alla Società Tallero concludendo che alcuni erano colposi ed altri non erano tali ».

Dunque la Corte di merito ha preso atto del risultato a cui, con minuta indagine, era giunto il giudice di primo grado; e poichè nel prendere atto della affermata natura contrattuale della colpa, nulla ha eccepito in contrario, si deve intendere — se la logica ha ancora un suo valore — che la Corte ha fatto sua la indagine di diritto fatta dal Tribunale, ha ritenuta esatta la motivazione della sentenza appellata, ed ha confermato trattarsi nella specie di colpa contrattuale.

Si vuole una prova inequivocabile? Si proceda nella lettura della sentenza impugnata e si osservi in quale modo la Corte di merito ha impostato l'esame della colpa della Società Tallero.

« Qui occorre — si legge nella sentenza della Corte — notare che il contratto di lavoro impone al principale l'obbligazione di osservare tutte le cautele necessarie per la sicurezza del lavoratore e di uniformarsi alle prescrizioni del Regolamen-

to Generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. Decreto 14 aprile 1927 n. 530, le quali, come bene fu detto dal Tribunale, rientrano fra le *obbligazioni contrattuali*, perchè l'operaio, aderendo al contratto per lavori di una certa pericolosità, conta di essere difeso, nei limiti del possibile, dalle misure cautelari imposte dalla legge al datore di lavoro ».

Dunque la Corte ha preso in esame una colpa contrattuale, ha seguito il Tribunale nell'individuazione di questa colpa, ed ha ricalcate su questo punto le orme della prima sentenza, di cui ha *elogiato l'esattezza*.

La censura mossa dalla ricorrente alla impugnata sentenza di non aver proceduto all'esame della questione relativa alla natura della colpa, e di non aver neppure aderito all'avviso espresso dai primi giudici, è censura infondata e insussistente. La Corte, nel prendere atto dell'esame della particolare questione fatto dai primi giudici, ha dimostrato di far sue le conclusioni giuriche alle quali essi erano pervenuti; e nell'accingersi poi a individuare la colpa contrattuale sulla traccia (e quasi con l'identiche parole) della prima sentenza, ha espresso la decisione di fare sue le argomentazioni del Tribunale, di cui ha elogiato l'esattezza con la frase breve ma compendiosa: « come il Tribunale ha ben detto ».

Ora non può imputarsi alla sentenza difetto di motivazione per non avere ripetute tutte le motivazioni dei primi giudici, alle cui conclusioni sul punto in esame ha sostanzialmente aderito. Cotesta Ecc.ma Corte ha insegnato che « il giudice di appello esaurisce l'obbligo della motivazione quando adotta gli stessi motivi del primo giudice dichiarandoli giusti ed esaurienti » (Sentenza 5 aprile 1939 - Scarabotti c. Govern. di Roma).

SULLA TERZA CENSURA

La ricorrente si duole che la impugnata sentenza non abbia esaminato il suo assunto essere « i rischi conseguenti alle malattie professionali a carico esclusivo dei prestatori d'opera ». E, per dare un aspetto giuridico alla censura di mancata motivazione, afferma che quella sua tesi costituiva un sistema di difesa autonomo e organico, perchè qualora la Corte avesse riconosciuto che tutti i rischi conseguenti alle malattie professionali restano a carico degli operai, la Società Tallero doveva essere assolta.

La censura non ha alcun fondamento. Il preteso sistema organico e autonomo di difesa crolla come un castello di carta appena si osservi che, pur ammettendo che i rischi delle malattie professionali restino a carico degli operai, rimane a vedere se, nella specie, vi era colpa dell'assuntore per non aver adottato tutte quelle difese igieniche e protettive che il contratto e la legge esigevano da lui.

Questa è appunto l'argomentazione della sentenza impugnata. E' vero — dice la Corte — che sarebbe iniquo « estendere gli obblighi del datore di lavoro fino all'estremo limite di tutelare e garantire sempre e in ogni caso l'incolumità del lavoratore ». Per questo la legge sugli infortuni del lavoro pone a carico dell'impresa l'obbligo della assicurazione. E la sentenza prosegue: « Per questo ordine d'idee recentemente anche le malattie professionali sono state equiparate ai rischi dell'impresa e coperte da assicurazione obbligatoria, analogamente a quello che si era fatto per gli infortuni sul lavoro; ma la silicosi, malgrado che in altre legislazioni sia stata compresa fra le malattie professionali, non è considerata ancora tale in base

alla nostra legge 4 febbraio 1937; *tuttavia resta sempre fermo il principio che per gli inconvenienti dell'industria nociva alla salute, siavi o non l'obbligo dell'assicurazione, risponde l'impresa quando si riscontri una di lei colpa efficiente* ».

La pretesa difesa autonoma e organica si fermava ai rischi delle malattie professionali; la sentenza della Corte procede sul terreno vero della causa e giunge alla colpa contrattuale. Per questo la ricorrente crede di non avere avuto risposta, mentre la sentenza della Corte ha risposto in maniera inconfutabile, osservando che altro è il normale rischio delle malattie professionali (sia o non sia coperto dall'assicurazione obbligatoria) e altra è la colpa dell'impresa per non avere adeguatamente difeso, come era suo obbligo, il proprio operaio in un lavoro pericoloso e nocivo.

SULLA QUARTA CENSURA.

La ricorrente, delusa per il fatto che le sue argomentazioni dirette a scagionarla dall'accusa di non aver adottati mezzi idonei di protezione e di difesa non trovarono accoglimento nè in Tribunale, nè in Corte d'Appello, le ripropone davanti la Corte di Cassazione, rasentando la confusione tra il giudizio di diritto e il giudizio di merito.

Potremmo limitarci a ricordare che gli apprezzamenti del giudice sulla inefficacia delle difese disposte dalla Officina Talero e sulle deficienti tutele protettive prescritte dalla legge, non sono e non possono essere sindacati in questa sede. Infatti ciò che il giudice di merito, valutate le prove per perizia e per testi, e ponderata l'ampia discussione delle parti, ha creduto di dover ritenere per vero, non può essere in Cassazione oggetto di ulteriore pronunzia.

Ma poichè la ricorrente, per sfuggire a questa insuperabile barriera, ha fatto, ancora una volta, ricorso al difetto di motivazione, esaminiamo brevemente se risponde a verità, ciò che si legge nel ricorso, e cioè che « non una sola parola la Corte ha speso per confutare il valore delle considerazioni fatte in ordine al sistema di captazione delle polveri e alla maschera adottata ».

Rileggiamo la sentenza impugnata. La sentenza dice:

« Fu omesso, nel periodo anteriore al 1931, nel quale lavorò il Manzi quale sabbiatore, l'uso dei più adatti mezzi per disperdere le polveri, captarle nel luogo di produzione e ventilare l'ambiente di lavoro, perchè un solo aspiratore vi era in fondo al locale e il resto era affidato alla aerazione naturale inefficace; mancava od era insufficiente il mezzo di captazione delle polveri nel luogo di produzione; venivano usate maschere di tipo arretrato mentre nel commercio esisteva la progredita maschera Badische Maschinen Fabrik di Durlak, usata già da alcune ditte milanesi, come risulta dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione del perito ».

Ci sembra che non una sola parola sia stata scritta, ma parecchie parole chiare, esplicite, precise!

Desiderava la ricorrente una motivazione più lunga, più minuta, che rassomigliasse ad una polemica con la memoria di causa? Il desiderio può essere naturale in chi ama la prolissità delle dimostrazioni, ma questo desiderio della ricorrente non può essere un mezzo di annullamento di una sentenza sufficientemente motivata.

SULLA QUINTA CENSURA.

La determinazione del risarcimento del danno è compito dei giudici di merito; e la loro pronunzia, che si basa sopra

un apprezzamento di tutti gli elementi della causa, è insindacabile in questa sede.

Ma anche qui la ricorrente, per superare l'invarcabile barriera, ricorre al difetto di motivazione. La Corte d'Appello — essa dice — non ha spiegato per quali ragioni abbia preso a base del suo calcolo il salario annuo di L. 6000, mentre essa aveva fatto osservare che doveva tenersi conto delle oscillazioni del salario, dei periodi di disoccupazione, delle crisi, della scelta d'altre professioni, ecc.

La curiosità della ricorrente si può facilmente appagare. Si era in tema di operai, anzi di manovali comuni. Non c'era quindi la preoccupazione di mutazioni di professione, di ascese o discese nella scala delle professioni. Il salario percepito poteva, dunque, essere assunto come base sicura per determinare ciò che sarebbe stato ad un dipresso il salario futuro. Si potevano prevedere oscillazioni nel salario per lo spostamento del potere d'acquisto della moneta. Noi traversiamo un'epoca in cui questi fenomeni monetari avvertono tutti i giorni l'instabilità della nostra economia. Ma chi può dire che i salari futuri oscilleranno in discesa e non in ascesa? Se, dunque, la Corte di merito ha ritenuto — in tanta difficoltà di previsioni — di ancorarsi ad un dato certo, sicuro, indiscutibile, cioè al salario percepito durante l'ultimo periodo di lavoro, essa ha fatto opera di saggezza, che, essendo di tutta evidenza, non abbisognava di dimostrazioni e di spiegazioni.

Ha insegnato cotesta Corte che « non è necessario, ai fini dell'obbligo della motivazione, che il giudice di merito enunci nella sentenza tutto il processo logico in base al quale sia addivenuto ad una determinata decisione ». (Sentenza 16 dicembre 1938. Tarquinio c. Montopoli).

SULLA SESTA CENSURA.

Questa censura è una prosecuzione della censura precedente. Con la prima si lamentava che la Corte non avesse spiegata la ragione per cui assumeva, pel calcolo del danno, il salario di L. 6000 annue; qui si lamenta che non si sia data minuta ragione dell'aver assunta l'età di 63 anni come probabile ~~durata~~ durata della vita dei due operai premorti.

Ma anche questa censura è infondata e irrilevante. Il giudice di merito era libero di stabilire gli anni di probabile ulteriore vita dei due operai deceduti, e non aveva obbligo di scrivere una dissertazione sulla durata media della vita umana, richiamandosi alle tavole di mortalità e agli studi, del resto molto incerti, sull'argomento. Bastava che con la comune esperienza e col comune buon senso stabilisse una durata probabile.

Se si fosse trattato di due operai robusti e ben portanti si avrebbe potuto pensare che la loro possibilità di produrre un lavoro remunerato potesse giungere almeno ai 70 anni di età. Invece, poichè si trattava di due operai non molto solidi e alquanto tarati, la Corte ha ritenuto più prudente limitare la loro probabile durata a 63 anni.

Si ribella forse la logica e il buon senso a questa cauta previsione? No affatto; e pertanto non occorre che la Corte esponesse le ragioni intuitive ed evidenti per cui si è fermata — con una valutazione non più sindacabile — all'età di 63 anni, supponendo che l'uno potesse lavorare ancora per 25 anni e l'altro per 15.

CENSURE ALLA SENTENZA PER LA MORTE DEL MANZI.

SUL NESSO CAUSALE.

Il nesso causale fra la colpa della Società Tallero e la morte dell'operaio Manzi, che i primi giudici avevano escluso, è stato invece affermato, con chiara motivazione, dalla Corte d'Appello. E' naturale quindi che la ricorrente faccia ogni sforzo per far apparire l'impugnata sentenza come contraddittoria, illogica, difettante di motivazione.

Il sistema adottato dalla ricorrente è l'abusato spediente di contrapporre frasi e brani della sentenza a frasi e brani della perizia, per giungere ad affermare che la Corte ha confuso fra silicosi e tubercolosi, che ha trasformato arbitrariamente in certezza la possibilità di un'influenza della sopraggiunta silicosi sulla preesistente tubercolosi, senza dare di questa pretesa alterazione dei risultati peritali un'adeguata motivazione.

Sarà pertanto opportuno riassumere le vedute del perito e le conclusioni alle quali è giunto, giacchè a queste vedute e a queste conclusioni si è attenuta la Corte di merito nelle sue decisioni.

La dotta relazione peritale del prof. Ajello ha dimostrato:

1° — La silicosi polmonare può ledere i polmoni dando luogo a una forma morbosa distinta dalla tubercolosi.

2° — La tubercolosi può rimanere latente in moltissimi soggetti, che correntemente si possono considerare come clinicamente sani. Le forme inattive della tubercolosi sono così diffuse specialmente nella classe operaia che (dice il perito) se l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza sociale dovesse

assistere tutti gli operai affetti da forme inattive dovrebbe assistere oltre la metà della popolazione lavoratrice italiana.

3° - In una forma inattiva di tubercolosi polmonare l'aspirazione di polveri silicee — determinando il processo della silicosi — facilita la rottura dell'equilibrio immunitario della tubercolosi latente, talchè nel tubercolotico, che avrebbe potuto considerarsi clinicamente sano, insorge violenta la tubercolosi che si aggrava e lo conduce a morte.

Esaminato al lume di questi principii, che il perito ha esposti con molta diligenza e con molta dottrina, il caso dell'operaio Manzi si profila come segue:

Il Manzi aveva una forma preesistente di tubercolosi inattiva quando assunse l'ufficio di sabbiatore nelle Officine Talle-ro. La pericolosità del lavoro e l'assenza di adeguate protezioni hanno fatto insorgere in lui la tubercolosi latente, la quale, appunto per effetto della sopraggiunta silicosi, si è aggravata fino a spegnerlo.

Dunque fra l'assorbimento delle polveri di silicio e la morte vi è un nesso di casualità, anche se la silicosi, invece di agire da sola come morbo autonomo, ha agito sopra una tubercolosi latente, e con effetto di far insorgere e aggravare questo secondo morbo letale.

Il perito, con una scrupolosità che rende esauriente la sua perizia, ha voluto porsi il quesito « se la tubercolosi non si sarebbe manifestata in un soggetto predisposto, com'era il Manzi, anche senza ch'egli avesse esercitato, e nelle condizioni in cui l'esercitò, il mestiere di sabbiatore ». E il perito, pur riconoscendo la difficoltà di valutare in ipotesi un decorso morboso, ha risposto che « considerazioni cliniche e dati statistici unanimi lasciano propendere per una affermazione positiva ».

Dopo questo il perito non ha esitato a giungere a questa chiara conclusione:

« Il Manzi morì in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare scavata; e l'insorgenza in lui di una forma morbosa specifica attiva da una sua preesistente disposizione o latenza, si ritiene possa essere stata facilitata, accelerata, aggravata nel decorso del mestiere esercitato di sabbiatore, tanto più che questo, per un non breve periodo di tempo, venne esercitato senza adeguate misure di protezione, come da verifiche eseguite presso le Officine Tallero ».

Come, dunque, si può asserire che la Corte ha dovuto modificare o sforzare le conclusioni del perito per stabilire il nesso casuale fra la colpa dell'assuntrice e la morte dell'operaio? E come si può sostenere che la Corte non abbia sufficientemente motivato il suo convincimento?

I giudici di primo grado avevano ritenuto che il giudizio del perito fosse soltanto di probabilità, e avevano escluso il nesso casuale, ma i secondi giudici, apprezzando con maggior acume le risultanze peritali, sono andati in diverso avviso. Ed hanno chiaramente motivato il loro convincimento.

« E' facile rispondere — si legge nell'impugnata sentenza — che, malgrado la mancanza di prove dirette e tangibili, vale in questa materia il ragionevole convincimento basato sul modo di manifestarsi dei fatti e delle successioni di essi, nonchè sull'osservazione di non potersi escludere la sinistra influenza sulla salute dell'assorbimento di polveri silicee, estremamente fini e taglienti, gettate con violenza estrema sui corpi metallici da pulire e formanti una nebbia nell'ambiente, come risulta dagli atti ».

Di fronte ad un convincimento non sindacabile in questa

sede e ad una motivazione chiara ed esauriente, la censura della ricorrente non può avere che la sorte che si merita.

SULLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI ULTERIORI PROVE.

Il ricorso censura la sentenza per non aver ammesse le ulteriori prove testimoniali e peritali chieste in sede di appello dalla Società Tallero.

Noi — dice in sostanza il ricorso — chiedevamo di provare che il Manzi ha indubbiamente lavorato come sabbiatore quasi due anni, ma in effetto il contatto con le polveri di silicio si è verificata soltanto per una media di cinque giorni al mese nel corso di 18 mesi, giacchè non sempre, nel corso della giornata lavorativa, l'ambiente era inquinato dalle polveri pericolose. Ciò doveva servire — dice sempre la ricorrente — a dimostrare che il breve periodo di pericolosità non poteva essere sufficiente a far insorgere quella tubercolosi latente che preesisteva nel Manzi, così che anche la misura del risarcimento avrebbe potuto essere influenzata da questa attenuata responsabilità della Tallero. Che se — continua sempre il ricorso — anche questo breve assorbimento delle polveri pericolose si potesse, nel caso in esame, ritenere influente nell'insorgenza della tubercolosi, un nuovo esame peritale avrebbe certo stabilito che sopra un soggetto perfettamente sano e robusto questo breve assorbimento non avrebbe potuto avere effetto deleterio. Peggio, dunque, pel Manzi che, sapendo di non essere robusto a sufficienza per affrontare il pericolo delle polveri, ha accettato un mestiere pericoloso!

La Corte con l'impugnata sentenza non ha ammessa la

richiesta dei nuovi mezzi istruttori ed ha dato ragione della sua repulsa con due motivi:

1. — la intempestività della richiesta;
2. — la non influenza delle prove dedotte.

Che la richiesta avesse dovuto farsi allorchè si fece luogo all'inchiesta, è obbiezione fondatissima. Si trattava di assodare le responsabilità della Società Tallero per una morte da silicosi, cioè per l'assorbimento tipico delle polveri di silicio. Non era, dunque, naturale che si chiedesse subito di stabilire per quante ore o giorni l'assorbimento era durato? Il ricorso osserva che non si è chiesto subito questa indagine perchè, quando si disposero le prove, si credeva trattarsi di silicosi, mentre poi il perito ha dimostrato trattarsi di tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi. Ma la giustificazione non ha senso: la pericolosità dell'assorbimento delle polveri era eguale nell'un caso e nell'altro, talchè se era opportuno stabilire la durata di questo assorbimento, lo si doveva chiedere indipendentemente dal processo morboso con cui l'assorbimento ha prodotto la morte.

Ma più che questo primo motivo ha valore il secondo addotto dalla Corte.

La ricerca delle ore nelle quali il Manzi è stato a contatto con le polveri di silicio non poteva modificare le conclusioni alle quali il perito e la Corte sono giunti, giacchè il perito aveva già preso in esame la durata del lavoro del Manzi. « Il Manzi — si legge nella relazione peritale — risulta assunto dalla Tallero il 24 marzo 1928, ed è certo che almeno per un anno esercitò il mestiere di sabbiatore ». E più oltre dice che « potrebbe risultare da ulteriori accertamenti, che il Manzi per qualche mese del 1934 abbia ancora lavorato da sabbiatore ».

Dunque il perito ha fondato il suo giudizio sopra una permanenza certa nell'officina di un solo anno, *periodo inferiore* ai 18 mesi ammessi nel ricorso avversario. Che poi il perito, espertissimo nella materia, sapesse come si svolge il mestiere di sabbiatore, cioè con soste e intervalli nel lavoro giornaliero, non può essere messo in dubbio da alcuno.

Le nuove prove testimoniali e peritali chieste dalla ricorrente miravano, dunque, — come ben dice la motivazione dell'impugnata sentenza — a « combattere le conclusioni del perito giudiziale », alle quali il giudice di merito aveva fatto piena adesione. Ora è nella facoltà del giudice di merito, quando crede di essere già sufficientemente illuminato, di dichiarare l'irrilevanza di quelle ulteriori prove ch'egli ritiene, con apprezzamento insindacabile, non più necessarie.

CENSURE ALLA SENTENZA PER LA MORTE DEL POLLI.

Il ricorso muove, a quella parte della sentenza che riguarda la morte dell'operaio Polli, le medesime censure già mosse alla parte riguardante la morte dell'operaio Manzi. Quindi si lamentano anche qui la mancanza di nesso causale e la reiezione della domanda di ulteriori prove.

In tema di nesso causale la ricorrente rileva (e il rilievo assume nel ricorso un'importanza decisiva quasi esso fosse l'unico o il maggiore argomento della Corte, che invece ne ha esposti parecchi e ben più sostanziali) che nella sentenza impugnata si legge che « il Polli visitato dal dott. Valdonio, dal marzo all'agosto 1933, venne trovato affetto da bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni in dipendenza della

silicosi ». Ora — nota il ricorso — la diagnosi del dott. Valdonio non è esatta e il perito prof. Ajello, valendosi della sua speciale competenza in una materia del tutto nuova, l'ha dottamente rettificata nel senso che il Polli era predisposto da una forma di tubercolosi chiusa prima che entrasse in ospedale, dove la forma infettiva, *aggravata da un terreno polmonare silicotico*, assunse un'imponente gravità.

In sostanza il prof. Ajello è giunto nella sua perizia alle stesse constatazioni alle quali l'aveva condotto l'altra perizia per il caso Manzi. Non una silicosi (che è malattia che si distingue dalla tubercolosi), ma una tubercolosi latente che si aggrava per l'assorbimento delle polveri silicee, e determina l'insorgere, l'aggravarsi, il precipitare della tubercolosi polmonare.

E poichè la ricorrente vuol far credere che le conclusioni del perito siano « difformi da quelle a cui è pervenuta la Corte d'Appello di Milano, senza che le ragioni della difformità siano state chiarite », riproduciamo alcuni periodi della perizia dove il processo morboso è descritto con parole semplici alla portata di tutti.

« Qualora sia dimostrato — si legge nella perizia — che il Polli abbia lavorato per circa due anni nella Tallero, *non vi è dubbio che egli, per il terreno silicotico*, possa esser stato favorito nell'insorgenza di quella polmonite acuta grave che lo condusse poi, per altra sopravvenuta complicazione extrapolmonare, a morte. Per poter guarire bene da una forma polmonare acuta occorre poter disporre di tutti i mezzi di difesa: *un polmone bloccato dalle polveri*, con un cuore già sforzato, come può reagire ad una forma infettiva acuta? ».

Dunque, ed è questa l'inequivocabile conclusione del perito, il Polli, quando entrò nell'Ospedale per attendervi l'estrema ora, « era già minorato, *per colpa della silicosi*, del 30% della sua capacità lavorativa ». Era, per effetto delle polveri silicee aspirate, uno straccio d'uomo sul quale l'infezione acuta polmonare, non trovando più efficace difesa, doveva fatalmente compiere la sua opera di distruzione.

Si potrà — come fa la ricorrente — ragionare sulle concause della morte, per lamentare che il giudice non abbia diminuito di qualche migliaio di lire il risarcimento del danno, quasi convenisse, davanti all'estrema miseria dei superstiti, pesare con le bilance del mercante, le libbre di sangue versato, ma voler far credere che il convincimento della Corte contraddice alle risultanze della perizia è tentativo, più che temerario, vano ed assurdo.

Quanto alla reiezione delle richieste prove per accertare la durata del lavoro pericoloso non ripeteremo le argomentazioni già esposte. Non è contestato (come osserva giustamente la sentenza della Corte) che la durata superasse i due anni (25 mesi si legge nel ricorso avversario); e due anni di lavoro di sabbiatore (sia pure eseguito con gli intervalli consueti nell'orario giornaliero) sono, a giudizio del perito, più che sufficienti a creare il terreno silicotico sul quale si è inserito il morbo letale.

La motivazione della sentenza non consente censura. La Corte ha nettamente indicate le ragioni del suo convincimento, fra le quali c'è anche, impressionante e imponente, questa: « di otto sabbiatori assunti dall'Officina Tallero due soli sono superstiti, gli altri sei sono morti di malattia di petto ».

Le sei bare potranno apparire un argomento ad effetto

non confacente all'austera impassibilità della giustizia; ma esse hanno detto al cuore umano dei giudici, col linguaggio della tragedia, che il nesso di causalità non si poteva più nè negare nè contrastare.

Avv. IVANOE BONOMI

Roma, 25 novembre 1940.

non confacente all'austera impassibilità della giustizia; ma esse hanno detto al cuore umano dei giudici, col linguaggio della tragedia, che il nesso di causalità non si poteva più nè negare nè contrastare.

Avv. IVANOE BONOMI

Roma, 25 novembre 1940.

R. Corte di Cassazione del Regno

II Sezione

(Udienza del 2 dicembre 1840 XIX)

Memoria per

Massara Giuseppina Ved. ~~Massara~~ Tolli in

proprio e quale rappresentante del minore
Tolli Luigi e della minore figlia
Garavaglia Rera e 2^e

Marinaro Grazia Ved. Manzi in proprio

e quale rappresentante dei figli minori
Concetta, Francesco, Giuseppe e Matteo

Manzi ~~2^e~~

patrocinata

S.S.A.A

dell'avv. Cavaliere Ivanne Bonanni,

nominato con decreto 12 novembre 1840

dalla Commissione ^{di Roma} pel gratuito patro-

cinio, al quale le predette parti furono

già ammesse ~~con~~ ~~nel giudizio di~~ ~~del~~
come da decreti depositati

per resistere

al ricorso della Società Anonima Officine

Elettro Ferrviarie Gallero in persona ~~2^e~~

del consigliere delegato, Ugo Tallero, eletto
vamente domiciliato presso la Confederazione
Fascista degli Industriali in forma
rappresentata dagli avv. Comm. Antonio
Vismara, prof. Alfonso Sermonetti e avv.
Francesco Pepe Quarta.

Il ricorso delle Officine Tallero denuncia
la violazione dell'art. 360 N. 6 del
Cod. Proc. Civ., e quindi investe i
motivi della sentenza ~~che~~ sottoponendola
a ^{lunga e} ~~minutissima~~ critica.

[Poiché l'unico mezzo di ricorso tocca
tanto questioni ~~comuni~~ ^{comuni} alle due cause
promosse ~~per~~ per la morte ~~di~~ dei
due operai Marzi e Poli, e decise
in con unica sentenza dalla Corte
d'Appello di Milano, quanto ~~il ricorso~~ ^{questioni}
~~relative~~ a particolari per ognuna
di esse, così ~~discusse~~ la ricorrente
ha trattato anzitutto le questioni
comuni, poi ha ~~discusse~~ ^{discusse}
le questioni particolari ~~ad ognuna~~
a ciascuna causa.

2 bis

Le resistenti vedono pertanto
opportuno seguire il ricorso in
questa partizione, e quindi
~~adotta~~ ~~il~~ adatteranno il procedimento
più semplice di seguire
passo passo tutte le argumen-
tazioni avversarie, chiedendo fin d'ora
~~fin d'ora~~ che il ricorso stesso sia
respinto con le conseguenze di legge.

Questioni comuni

Sulla prima censura

La Società ricorre ~~con~~ ~~ricorso~~ nuove
censura alla sentenza della Corte d'Appello
di Milano per ~~aver~~ ~~esser~~ non aver
confutata (dove presunte difetto di
motivazione) le argomentazioni della
Società stessa ~~che~~ la Società aveva sviluppate
int nelle sue ~~risposte~~ comparse di
appello e relativamente alla ~~particol~~
precisa forma verbosa che trasse
a morte gli operai Manzoni e Poli.

L'argomentazione dell'attuale ~~ricorso~~
postuma) a ~~risposta~~

Nella causa di merito ~~che~~ ⁹¹ l'attuale
ricorrente aveva osservato ~~che~~ ~~l'osservazione~~
l'osservazione non costituiva certo
un sistema organico e autonomo
di difesa) che ~~mentre~~ mentre il ~~giudizio~~
giudizio si era iniziato con una
denuncia delle due ~~cause~~ ^{attrici} di morte
per silicosi polmonare, le prove
ammesse, e specialmente la perizia,
dovevano ^{precisato} ~~assunto~~ trattarsi di morte
per tubercolosi incurta e aggravata
per effetto della silicosi. ~~Però~~ Natu-
ralmente la sentenza interbentoria
ammisiva delle prove non poteva
che riferirsi alla denunciata ~~di~~ morte
per silicosi polmonare, ~~non~~ ^{non} essendo
umanamente possibile che il giudice
indovinasse, per miracolosa ^{intuizione}
cio che il perito avrebbe ^{spiegato}
circa il complicato ~~procedere~~ ^{inserirsi} della
silicosi sulla tubercolosi. Ma ad
l'attuale ricorrente non parve vero

di trovare nella sentenza inter-
locutoria ~~già~~ passata in giudicato
~~una~~ ~~un~~ ~~potere~~ un contrasto ~~con~~
~~la~~ ~~lingua~~ verbale con le risultanze
della perizia, contrasto che avrebbe
potuto, nelle sue varie speranze,
precludere ~~la~~ causa per
danni.

Senonché tanto i primi giudici come
i secondi non diedero rilevanza
alcuna a questa formulazione più
esatta delle cause di morte (morte
per tubercolosi insorta e aggravata
dalla sifilosi, e non già morte per
sifilosi) e proseguirono, con il
concorsio delle parti (che non rifiu-
tarono il contraddittorio sul ~~meno~~
terreno della causa) nell'esame ^{più preciso}
del merito. Così i giudici dei due
gradi non diedero rilievo alle osser-
vazioni dell'attuale ricorrente, e, come
il filosofo greco, dimostrarono l'assurdi-
tà dell'inertza camminando.

4

Oggi però, ~~senza che oggi~~, pretestando che quelle sue osservazioni non trovarono confutazione nella sentenza impugnata, la ricorrente le ripro-
duce asserendo che la sentenza interlocutoria ~~del~~ amministrativa delle prove già state per essere passata in cosa giudicata, e che per effetto di quella sentenza che partiva dal presupposto di morte per sifilosi, non si ~~potrebbe~~ poteva procedere ~~ad~~ ~~accertare~~ all'accertamento di colpa per una morte dovuta a tubercolosi insorta e aggravata - come ha detto il perito - per ~~altro~~ effetto della sifilosi.

Le ~~eccezioni~~ ^{eccezioni} della ricorrente e la ^{rinnovate} censura di mancata confutazione sono evidentemente ~~inammissibili~~ inammissibili e del tutto infondate.

È di ~~buona~~ ^{piena} evidenza - e sarebbe super-
 fluo spendere ^{molto} parole per dimostrare
 che una sentenza amministrativa di
 prove non può fare stato su
 quanto non si conosce ancora e non
~~risolto~~ accertato poi mediante
 le prove ammesse. Il giudice che
 ammette le prove per accertare
~~il~~ il fatto denunciato ~~dalla~~ dal
 promotore dell'azione, non ~~può~~
~~per~~ ~~cost~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~fatto~~ ~~certo~~
 stabilisce, ~~off~~ né per esplicito né
 per implicito, che il fatto sussista
 così come è stato denunciato. Fu
 e perché non sa, che ~~ammette~~ ~~ammette~~
 le prove. Se ~~sape~~ il Tribunale
 avesse saputo che ~~il~~ ~~due~~ ~~operai~~
 la malattia ~~per~~ ~~era~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~
 i due operai era ~~il~~ non la ^{sola} ~~causa~~
 silicosi, ~~causa~~ ma la tubercolosi ~~causa~~
 dalle silicosi, si sarebbe risparmiata ^{aggiunta}
~~la~~ ~~vicina~~ di ~~chiedere~~ ordinare
 la perizia medica. ~~Sarebbe~~ ~~Tercia~~

6
quando ~~la~~ la perizia, correggendo
~~la~~ la denuncia delle due vedove
(che non potevano certo approfondire
una questione medica di cose
recente investigazione), ha approvato
trattarsi di tubercolosi insorta e
aggravata per effetto della sil.
così, ~~il Tribunale~~ la sentenza ~~interlocutoria~~ interlocutoria
del Tribunale non poteva
essere opposta ~~ad essa~~ per ^{precludere}
l'azione sulle nuove risultanze
della perizia.

~~Il~~ Del resto che una sentenza
interlocutoria amministrativa di prove
possa creare la cosa giudicata ~~sopra~~
~~anche sopra~~ ~~per~~ anche al di là
di ciò che concerne direttamente
l'ammissibilità del mezzo istruttorio
disposto e la sua utilizzabilità
per i fini della decisione della
controversia, ^{era stato} ~~escluso~~ dalle
stessa parte avversaria e proprio

nell'esame di quella stessa sentenza
interlocutoria del Tribunale di
Milano. Infatti, poichè quella sen-
tenza aveva affermato trattarsi
di ~~colpa aquiliana~~ ~~colpa dell'art.~~
~~115 del codice penale~~ l'attuale
ricorrente era insorta a sostenere
trattarsi invece di colpa contrattuale,
negando che la sentenza avesse
su quel punto, effetto di cosa giudi-
cata. E il Tribunale, nella sentenza
definitiva, riconosceva la giustizia
dell'eccezione, e modificava la propria
promessa ~~in~~ osservando che nel
momento di disporre l'istruttoria,
poteva soffermarsi a giudicare del
merito. Il con ciò dunque il Tribunale, col
plauso della ricorrente, ammetteva che la
propria sentenza interlocutoria non poteva
fare stato su quanto era materia delle
ulteriori e disposte indagini, nella quale
materia erano evidentemente comprese anche
le cause della morte.

Non ha rilevanza l'osservazione della
ricorrente che «^{se} fino dall'inizio della
controversia, l'oggetto del contendere
fosse stato posto negli stessi ter-
mini precisati in appello, la
formulazione del quesito

peritale avrebbe potuto essere diver-
sa e l'inchiesta testimoniale
avrebbe potuto seguire altre
direttive. ~~Al contrario se~~ ~~l'oggetto~~
del ~~contendere~~ ~~era~~ ~~il~~ ~~contendere~~ ~~era~~ ~~il~~ ~~contendere~~
In verità l'oggetto
del contendere è rimasto sempre
identico, così in primo come
in secondo grado. In primo grado
le due vedove ~~affermarono~~ ~~che~~ ~~la~~
~~causa di~~ ~~morte~~ ~~dei~~ ~~loro~~ ~~mariti~~
~~era~~ ~~stata~~ ~~la~~ ~~silicosi~~ ~~contratta~~
in servizio per l'incuria e l'imprevidenza
della vedova; nel giudizio
di secondo grado, ~~facendo~~ ~~in~~
pieno il risultato della perizia,
~~chiesero~~ ~~affermarono~~ ~~che~~
la causa ~~era~~ ~~di~~ ~~morte~~ ~~era~~ ~~stata~~ ~~la~~
tubercolosi insorta e aggravata per
effetto della silicosi, con le conseguenti
responsabilità per l'assuntore, imputate
vidente. Dove è ~~la~~ ~~diversità~~
nell'oggetto del contendere? Forse nel

fatto che prima si riteneva essere
la sifiosi ~~essendo~~ il morbo che
direttamente ~~condanna~~ aveva condotto
a morte, e poi - per le dotte
e approfondite indagini del perito -
essere la sifiosi ~~la~~ la causa
dell'insorgere e dell'aggravarsi
della tubercolosi? Ma questo non
~~è~~ che ~~una~~ la precisazione ~~del~~
del processo ^{morbo} attraverso il quale
la sifiosi può determinare
la morte; ~~non~~ non ~~è~~ ^{muta} l'oggetto
del contendere, e non sposta gli elementi
della causa; ~~non~~ ~~aggrava~~ ~~e~~ ~~non~~
~~diminuisce~~ le responsabilità.

Quanto al quesito peritale, esso
è stato formulato in maniera
così ampia che ha permesso al
perito di ~~rettificare~~ ^{descrivere} e di analizzare il
processo morboso e di ~~rettificare~~ ^{determinarlo}
con precisione scientifica, in modo
da illuminare completamente il
giudice sulle cause vere delle ^{due} morti.

10

Si potrà obiettare che tutto ciò ^{l'assoluta, palese, evidente} che abbiamo detto dimostra l'infondatazza ~~estremizzazione~~ della tesi sostenuta dall'attuale ricorrente durante il giudizio di merito, ma non assolve l'impugnata sentenza dal vizio di omessa motivazione, che è quello denunciato ~~nel~~ nel ricorso avversario.

Potremo ricordare come ~~è costato~~ cotesta Ecc. Corte abbia insegnato più volte che ~~il~~ il giudice di merito non ha l'obbligo di seguire tutte le argomentazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che si renda conto dei termini della controversia ed esponga le ragioni logiche e giuridiche della decisione.

~~Il 1498, Massi e. Soc. Fond. Balthasar.~~
Ma qui desideriamo aggiungere che l'omessa motivazione non ha ~~una~~ importanza quanto ~~è~~ nel nostro caso. L'argomentazione di cui si lamenta ha non avvenuta computazione ~~è~~ e, come

nel vostro caso di nessun fonda-
mento ^{e la sua irrilevanza si palesa da sé.} ~~nessuna~~ ~~irrelevanza~~. Inse-
gna cotesta ~~Se~~ una Corte che « non
può costituire né omessa pronunzia,
né difetto di motivazione, la mancata
risposta ad un argomento difensivo
che si appalesi prima facie ~~infondato~~,
~~non può condurre all'accoglimento~~
infondato. » (Sentenza 5 aprile 1939,
Lomazzi c. Forta)

Sulla seconda censura

La Società ricorrente censura la sentenza
della Corte d'Appello ~~inopportuna~~ per « non aver preso in
esame » la questione relativa alla
natura della colpa; ~~che~~ ~~questione~~ ~~che~~
~~era~~ stata, invece, discussa e risolta
dai primi giudici, ~~che~~ ~~che~~ avevano
ritenuto trattarsi non di colpa ~~se~~
aquiliana (art. 1151 Cod. Civ.), ~~se~~ bensì di
colpa contrattuale (art. 1124 Cod. Civ.). E
per dare rilievo giuridico a questa

12

pretesa ommissione dei giudici di appello, la ricorrente osserva che ~~se~~ ^{se} la Corte di merito avesse esplicitamente detto trattarsi di colpa contrattuale, ovvero soffermarsi sulla ~~essenza~~ ^{entità} della colpa, se lata o lieve, per commisurare a questa stregua il danno da risarcire. E qui, introducendosi arbitrariamente nel merito (che è precluso ad ogni censura in questa sede), la ricorrente insinua che la valutazione del danno è sproporzionata alla ^{pretesa} lievità della colpa.

La censura si distrugge non con lunghe argomentazioni, ma con l'attenta lettura della ~~due~~ sentenze, del Tribunale e della Corte d'Appello.

La sentenza del Tribunale ~~ha~~ ^{ha} discusso a lungo intorno alla colpa aquiliana e alla colpa contrattuale, per concludere ~~che~~ trattarsi di colpa contrattuale « essendo ^{nel caso in esame} pacifico fra le parti e provato in ^{essendo} »

13
causa che fra i due operai e la
Officina Galbero esistesse un contratto
di lavoro e la colpa attribuita
all'Officina consistesse in un'omissione
da parte del datore di lavoro di
quelle cautele che esso avrebbe dovuto
avere per i suoi dipendenti addetti
alla sabbiatura, in relazione agli
obblighi contrattuali ed alle leggi
in materia, che prescrivono ^{speciali}
misure protettive della salute dei
lavoratori addetti a particolari lavori.

Tapando poi all'esame della
colpa contrattuale, il Tribunale, dopo
aver ricordate le prescrizioni ~~di~~
~~igiene e protettive stabilite~~
del Regolamento Generale per l'igiene
del lavoro approvato con R. D. 14 aprile
1927 N. 530, riassunse così il
risultato della sua indagine: « È fuori
dubbio che l'osservanza di tali norme
profilattiche costituisce, oltre che

obbligo di legge, obbligo contrattuale
del datore di lavoro, poiché l'operaio,
nel consentire al contratto, se da
un lato, in certi casi, sa della
pericolosità del lavoro stesso, sa anche
che contro quella pericolosità sarà
difeso nel limite del possibile, come
vuole la legge. 77

Rileggiamo ora la sentenza della
Corte d'Appello. Nella ~~parte~~ parte dedicata
al diritto, e non in quella riservata
al riassunto dei fatti, la Corte dice
che « il Tribunale si è dato espresso
carico di fissare i criteri sull'inde
della colpa che veniva attribuita
alla Società datrice di lavoro (se
contrattuale od extraccontrattuale),
e dopo aver ritenuto che doveva
farsi capo al concetto di colpa
contrattuale nella specie, disaminò
i fatti addebitati alla Società
Calero concludendo che alcuni erano
colposi ed altri non erano tali. 77

16

« Qui occorre - si legge nella sentenza della Corte - notare che il contratto di lavoro impone al principale l'obbligo di osservare tutte le cautele necessarie per la sicurezza del lavoratore e di uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. Decreto 14 aprile 1923 N. 530, le quali, come bene fu detto dal Tribunale, rientrano fra le obbligazioni contrattuali, ^{perché} l'operaio, aderendo al contratto per lavori di una certa pericolosità, conta di essere difeso, nei limiti del possibile, dalle misure cautelari imposte dalla legge al datore di lavoro. »

« Dunque la Corte ha preso in esame una colpa contrattuale, ha seguito il Tribunale nell'individuazione di questa colpa, ~~obbligazione~~ ^{su quest. punto} ed ha ricalcato le orme della prima sentenza, di cui ha elogiato l'esattezza. »

17

La censura mossa dalla ricorrente
alla impugnata sentenza di non
aver proceduto all'esame della
questione relativa alla natura
della colpa ^{e di non aver neppure aderito all'avviso} ~~espresso dai primi giudici~~
~~espresso dai primi giudici~~ e ~~infradata~~
e ~~insussistente~~. La Corte, nel primo
atto dell'esame ^{della parte colpevole} ~~fatto dalla~~ questione
fatto dai primi giudici, ha dimostrato
di far sue le conclusioni giudiziali
alle quali essi ~~era~~ ^{sono} ~~pervenuti~~
e nell'accingersi poi a individuare
la colpa contrattuale sulla traccia
(e quasi con l'identiche parole) della
prima sentenza, ha espresso ^{la} ~~la~~
~~che essa ha fatto sue le argomentazioni~~
~~l'importanza della causa e le~~
argomentazioni ~~della~~ ~~del~~
Tribunale, di cui ha elogiato l'esattezza
con la frase inequivocabile: « come
il Tribunale ha ben detto, »
Ma non può imputarsi alla sentenza
difetto di motivazione per non

vere ripetute tutte le motivazioni
 dei primi giudici, ~~ed alla~~ ~~trasmessa~~ ~~motivazione~~
^{sul punto in esame} ~~che~~ ha sostanzialmente aderito. ~~Supponiamo~~ ~~Cotesta~~
 E, ma Corte ha insegnato che « il
 giudice di appello esaurisce l'obbligo
 della motivazione quando adotta gli
 stessi motivi del primo giudice,
 dichiarandoli giusti ed esaurienti » (Sen.
 enza 5 aprile 1939. Carobotti c. Govern. di Roma)

Terza censura

La ricorrente si duole che la impugnata
 sentenza non abbia esaminato ~~la~~ ~~tesi~~ ~~del~~ ~~contratto~~ ~~di~~ ~~essere~~ ~~il~~ ~~suo~~ ~~assunto~~
~~essere~~ ~~il~~ ~~suo~~ ~~assunto~~
~~lavoro~~ essere « i rischi conseguenti alle
 malattie professionali a carico esclusivo
 dei prestatori d'opera. » E, per dare
 un aspetto ~~giuridico~~ ~~giuridico~~ ~~giuridico~~ alla
 censura di mancata motivazione
 afferma che quella sua tesi costi-
 tuisce un sistema di difesa auton-
 mo e organico, perche qualora

la Corte l'avesse riconosciuto che
tutti i rischi ~~del~~ conseguenti alle
malattie professionali ~~sono a~~^{restano a}
carico degli operai; la ~~Societa' Calero~~^{restano a}
Societa' Calero doveva essere assolta.

~~Ma~~ La censura è ~~infondata~~, non ha
~~alcun~~ alcun fondamento. Il preteso
sistema organico e autonomo di difesa
~~non~~ crolla, come un cartello di
carta, appena si osserva che ~~la~~
~~colpa~~ ~~è~~ ~~anche~~ ~~il~~ ~~rischi~~ ~~delle~~
~~malattie professionali restano~~
che, pur ammettendo che i rischi
delle malattie professionali restino
a carico degli operai, rimane a
vedere se, nella specie, vi era
~~stata~~ colpa dell'assuntore ~~per~~
~~non~~ aver adottato ~~per~~ tutte ^{per} quelle
difese igieniche e protettive ^{per} quelle
il contratto e la legge esigevano
da lui.

Questa è appunto l'argomentazione

20
della sentenza impugnata. È vero-
~~di~~ dire la Corte - che sarebbe
iniquo « estendere gli 'obblighi' del
datore di lavoro fino all'estremo
limite di ~~tutto~~ tutelare e garantire
sempre e in ogni caso l'incolumità
del lavoratore. » Per questo ~~si~~ la legge
sugli infortuni del lavoro pone a
carico dell'impresa l'obbligo della
assicurazione. E la sentenza prosegue:
« Per questo ordine d'idee recentemente
anche le malattie professionali
sono state equiparate ai rischi del
l'impresa e coperte da assicurazione
obbligatoria, analogamente a quella
che si era fatta per gli infortuni
sul lavoro; ma la sifiosi, malgrado
che in altre legislazioni sia stata
compresa fra le malattie profes-
sionali, non è considerata ancora tale
in base alla nostra legge 4 febbraio 1937;
tuttavia resta sempre fermo il principio
che per gli inconvenienti dell'industria
noiva alla salute, siavi o non

l'obbligo dell'assicurazione, ^{risponde}
l'impresa quando si riscontra una
di lei colpa efficiente. 77

La ~~pretesa~~ ^{di difesa} autorizzava
e organica si fermava ai rischi
delle malattie professionali; la
sentenza della Corte ~~si~~ procede sul
terreno ^{vero} della causa e giunge alla
colpa contrattuale. Per questo la
ricorrente crede di non avere avuto
risposta, mentre la sentenza
della Corte ha risposto in maniera
inconfutabile, osservando che
altro è il normale rischio
delle malattie professionali (sia
o non sia coperto dall'assicurazione
obbligatoria) e altro è la colpa
dell'impresa per non avere
adeguatamente difeso, ^{come era suo obbligo,}
il proprio operai in un
lavoro pericoloso e nocivo.

Sulla quarta censura

22

~~La ricorrente, delusa per il fatto che~~
La ricorrente, delusa per il fatto che
le sue argomentazioni, dirette a scagionarla dall'accusa di non aver adottati mezzi idonei di protezione e di difesa non trovarono accogliimento né in Tribunale, né in Corte d'Appello le ripropose davanti la Corte di Cassazione, ^{nasentando la confusione tra il} ~~confondendo il~~ giudizio di diritto ~~con~~ il giudizio di merito.

Potremo limitarci a ricordare che gli apprezzamenti del giudice sulla ~~natura e sull'efficienza~~ sulla inefficacia delle difese disposte dalla Officina Calero e sulle deficienti tutele protettive prescritte dalla legge, non sono e non possono essere sindacati in questa sede. ^{Infatti} ciò che il giudice di merito, ~~ha~~ valutato le prove per perizia e per testi e ponderata ~~il loro~~ l'ampiezza

23
disempione delle parti, ha creduto
di dover ritenere ~~come~~ per vero,
non può essere ^{in Cassazione} ~~per~~ oggetto di
ulteriore pronunzia.

Ma poiché la ricorrente, per sfuggire
a questa insuperabile barriera, ~~ha~~
ha fatto ancora una volta, ^{riverso}
al difetto di motivazione, esaminiamo
brevemente ~~se~~ ~~si~~ ~~risponde~~ ~~al~~ ~~verità~~
~~nel ricorso~~ ^{se} ^{risponde} ^{al} ^{verità}
ciò che si legge nel ricorso, e cioè
che « non una sola parola la
Corte ha speso per confutare il
valore delle considerazioni fatte
in ordine al sistema di captazione
delle polveri e alla maschera adottata. »
Rileggiamo la sentenza impugnata. La
sentenza dice:

« Fu osservato nel periodo anteriore
al 1931, nel quale lavorò il Ganz
qual sabbiatore, l'uso dei più antichi
mezzi per disperdere le polveri,
~~captare~~ captarle nel luogo di

produzione e ventilare l'ambiente
 di lavoro, perche' un solo aspiratore
 vi era in fondo al locale e il resto
 era affidato alla aerazione naturale
 inefficace; mancava ad era insuffi-
 cente il mezzo di captazione delle
 polveri nel luogo di produzione; veni-
 vano usate maschere di tipo arretrato
 mentre nel commercio esisteva la
 progredita maschera ^{Badesche} Meschain
 Fabrick di Durlak ed usata da gia'
 da alcune ditte milanesi, come risulta
 dalle deposizioni testimonial. e dalla
 relazione del perito. 47

Ci sembra che non una sola parola
 sia stata scritta, ma parecchie
 parole chiare, esplicite, precise! ^{Desiderava la}
~~la~~ ricorrente ma motivazione ^{piu'}
 lunga, piu' mirata, ~~come si usa~~
~~comparsa~~ ad una polemica con la ^{memoria}
 di causa? Il desiderio puo' essere naturale
 in chi ama la prolissita' delle dimostrazioni
 ma questo desiderio della ricorrente
 puo' essere un ~~mezzo~~ ^{mezzo} di
 annullamento di una sentenza sufficientemente motivata.

Sulla quinta censura

~~Il giudice di merito~~

La determinazione del risarcimento del danno è compito dei giudici di merito, e la loro pronuncia, ~~non~~ che si basa sopra un apprezzamento di tutti gli elementi della causa, è insindacabile in questa sede.

~~Ma come~~ Ma anche qui la ricorrente per superare l'insuperabile barriera, ricorre al difetto di motivazione. La Corte d'Appello - essa di nuovo ha spiegato ~~come~~ per quali ragioni abbia preso a base del suo calcolo ~~la~~ il salario annuo ~~di~~ ~~contestato~~ ~~di~~ £ 6000, mentre esse aveva fatto osservare che doveva tenersi conto delle oscillazioni del salario, dei periodi di disoccupazione, delle crisi, della scelta di altre professioni; e il. 47

La curiosità della ricorrente è si

più facilmente appagare. Si sta
 in tema di ~~operai~~ ~~operai~~ operai,
 anzi di manovali comuni. Non c'era
 quindi la preoccupazione di muta-
 zioni di professione, di ~~ascese~~
 discese nella scala delle professioni, il
 salario percepito poteva, dunque, essere
 assunto come base sicura per
 determinare ciò che sarebbe stato
 ad un dipresso ~~il~~ il salario
 futuro. Si potevano ~~prevedere~~ ^{prevedere} oscillazioni
 nel salario per lo spostamento
 del potere d'acquisto della moneta.
 Traversiamo un'epoca in cui questi
 fenomeni monetari avvertono ^{tutti i giorni}
 l'instabilità della nostra economia. Ma
 chi può dire che i salari futuri
 oscilleranno in discesa e non
 in ~~ascesa~~ ^{ascesa}? Se, dunque, non
 sorte di merito ha ritenuto - in
 tanta ~~incertezza~~ difficoltà di previsioni -
 di ancorarsi ad un dato certo

27
sicuro, indispensabile, cioè del
salario percepito ~~in~~ durante ~~il~~
~~l'ultimo periodo di lavoro~~ ~~che ha fatto~~ ~~il~~ ~~lavoro~~
essa ha fatto opera di ~~raggiungimento~~
~~e di provvidenza~~, che, essendo di
tutta evidenza, non abbisognava
di dimostrazioni e di spiegazioni.
[Ha insegnato questa Corte che « non
è necessario, ai fini dell'obbligo
della motivazione, che il giudice
di merito enunci nella sentenza
tutto il processo logico in base
al quale sia addirittura ad una
determinata decisione. » (Sentenza
16 dicembre 1938 - Terquino c. Montopoli.)

Sulla sesta censura

Questa censura è una prosecuzione
della censura precedente. Con la prima
si ~~era~~ lamentato che la Corte
non avesse ~~spiegato~~ ^{spiegato} la ragione per cui
per ~~il~~ calcolo del danno, il salario
di £ 6000 annue; qui si lamenta che

non si sia dato ~~minuta~~ ^{ragione} ~~ragione~~ ²⁸
del'aver spenta l'età di 63 anni
come probabile durata della vita
dei due operai premorti.

Ma ~~la~~ ^{anche questa} censura è infondata e
irrilevante. Il giudice di merito era
libero di stabilire gli anni di
probabile ulteriore vita dei due
operai deceduti, e non aveva obbligo
di scrivere una dissertazione
sul ~~probabile~~ ^{media} durata della vita
umana, ~~secondo le tavole~~ richie-
mandosi alle tavole di mortalità e
~~alle~~ agli studi; ~~se~~ del resto molto
incerti sull'argomento. Bastava
che con la comune esperienza
e col comune buon senso stabilisse
~~una~~ una durata probabile
de ~~la~~ / Se si fosse trattato di
due operai robusti e ben portati
~~indubbiamente~~ si avrebbe potuto
pensare che la loro possibilità

Censura alla sentenza per
la morte del Marzi

30

~~Sulla prima censura~~
Sul nesso causale

Il nesso causale fra la colpa della Società
Tallero e la morte dell' ^{operario} Marzi, che
i primi giudici avevano escluso, è stato
invece affermato, con chiara motiva-
zione, dalla Corte d'Appello. È naturale
quindi che la ricorrente faccia ogni sforzo
per far apparire che l'impugnata sentenza
come contraddittoria, illogica, difettante
di motivazione.

Il sistema della ricorrente è l'abusato
spediente di ^{adottato} contrapporre frasi e brani
della sentenza a frasi e brani della
perizia, per giungere ad affermare che
la Corte ha confuso fra silicosi e
tubercolosi, che ~~una~~ ha trasformato
in certezza la possibilità di un' influenza ^{effettivamente}
della ~~silicosi sulla~~ sopraggiunta silicosi ^{sa}
sulla preesistente tubercolosi, senza dare
di questa ~~altera~~ pretesa alterazione
dei risultati peritali un' adeguata

motivazione.

~~Il~~ Sarra pertanto opportuno riaffermare
le ~~vedute~~ vedute del perito ~~che~~ e le
conclusioni alle quali è giunto, giacché
a queste vedute e a queste conclusioni
si è attenuta la Corte di merito
nelle sue decisioni.

~~Il~~ ^{dotta} relazione peritale del
~~assunto~~ prof. Ajello ha dimostrato:

1.° La sibilosi polmonare può ledere
i polmoni ~~senza~~ dando luogo a una
forma morbosa distinta dalla
tubercolosi.

2.° La tubercolosi può rimanere laten-
te in moltiissimi soggetti, ~~che~~ ~~si~~
^{correntemente si possono} ~~potrebbero~~ considerare come ~~clinicamente~~
clinicamente sani. Le forme inattive
della tubercolosi sono così diffuse
specialmente nella classe ~~lavoratrice~~ ^{operaria}
che (dice il perito) se l'Istituto
Nazionale Fascista per la Previdenza
sociale dovesse assistere tutti gli
operai affetti da forme inattive dovrebbe
assistere oltre la metà della popo-
lazione lavoratrice italiana.

3. In una forma inattiva di tuber-
colosi polmonare l'aspirazione di
polveri silicee - determinando il processo
della silicosi - facilita la rottura
dell'equilibrio ~~immunitario~~ immunitario
della tubercolosi latente, ~~per cui~~ talché
nel tubercolotico, che avrebbe potuto
considerarsi clinicamente sano, ~~si manifesta~~
~~una malattia~~, viene insorge
violenta la tubercolosi che si aggrava
e lo conduce a morte.

Esaminato al lume di questi ^{principi}
che il perito ha ^{esposto} con molta diligenza
e con molta dottrina, il caso dell'ope-
raio Marzi si profila come segue:

Il Marzi aveva una forma ~~inattiva~~
preesistente di tubercolosi inattiva
quando ~~assunse~~ assunse l'ufficio
di sabbiatore nelle Officine Cal-
lero. La pericolosità del lavoro e
l'assenza di adeguate protezioni
hanno fatto insorgere in lui la
tubercolosi latente, la quale, appunto

per effetto della sopraggiunta siliicosi,
si è aggravata fino a spegnerlo.
Dunque fra ~~la siliicosi~~ l'assorbimento
delle polveri di silicio e la morte
vi è un nesso di casualità, anche
se la siliicosi, invece di agire da
sola, come ~~un~~ morbo autonomo, ha
agito sopra una ~~organismata~~
tubercolosi ~~era~~ latente, e con effetto
di far insorgere e aggravare questo
secondo morbo letale.

Il perito, ~~con~~ con una scrupolosità
che ~~rende~~ rende esauriente la sua perizia,
ha voluto porsi il ~~problema~~ ~~se~~ ~~questo~~ ~~perito~~ ~~ha~~ ~~querito~~ ~~se~~
la tubercolosi non si sarebbe
manifestata in un soggetto predi-
sposto, come era il Gary; ~~ed~~ anche
senza ch'egli avesse esercitato, e
nelle condizioni in cui l'esercitò,
il mestiere di sabbiatore. Il perito,
pur riconoscendo ~~che~~ ~~si~~
la difficoltà di valutare ~~sta~~
in ipotesi un decorso morboso, ha
concluso ~~che~~ risposto che «considerazioni»

34
cliniche e dati statistici unanimi
lasciano propendere per una
affermazione positiva. »
Dopo questo il perito non ha esitato
a giungere a questa ^{chiara} conclusione.

« Il Maugi morì ~~per~~ in conseguenza
di una forma tipica di tubercolosi
polmonare escavata; e l'insorgenza
in lui di una forma morbosa
specificamente attiva da una sua
preesistente disposizione o latenza,
si ritiene possa essere stata
facilitata, accelerata, aggravata
nel decorso del mestiere esercitato
di sabbiatore, tanto più che
questo, per un non breve periodo
di tempo, venne esercitato senza
adeguate misure di protezione, come
da verifiche eseguite presso le
Officine Galero. »

~~Dopo tutto questo~~ Come, ^{dunque,} ~~si può asserire~~
che ~~la~~ Corte ha dovuto ~~alterare~~
• modificare o sforzare le
conclusioni del perito per #

35

stabilire il nesso casuale fra
la colpa dell'assuntrice e la
morte dell'operaio? E come si
può sostenere che la morte non
abbia sufficientemente motivato
il suo convincimento?


I giudici di primo grado avevano
ritenuto che il giudizio del perito
fosse ~~ma~~ ^{soltanto} di probabilità, ~~giacché~~ ^e avevano
~~agli~~ ~~nel~~ ~~seno~~ ~~di~~ ~~questi~~ ~~scrupolo~~ ~~scientifico~~
~~escluso~~ ~~il~~ ~~nesso~~ ~~casuale~~, ~~ma~~
~~non~~ ~~hanno~~ ~~neppure~~ ~~accennato~~
~~mai~~; i secondi giudici hanno ~~in~~
~~giudicato~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~ritenuto~~ ~~che~~
~~la~~ ~~conclusione~~ ~~del~~ ~~perito~~ ~~affer-~~
~~masse~~ (sono andati in diverso
avviso. Ed hanno chiaramente
motivato il loro convincimento.

« È facile rispondere - si legge
nell'impugnata sentenza - che, malgrado
la mancanza di prove dirette e
tangibili, vale in questa materia
il ragionevole convincimento basato

36

sul modo di manifestarsi dei
fatti e delle successioni di essi;
nonché sull'osservazione che non
potersi escludere la sinistra
influenza sulla salute dell'assorbibi-
mento di polveri silicee, estremamente
fini e taglienti, gettate con
violenza estrema sui corpi metallici
da pulire e formanti una nebbia
nell'ambiente, come risulta dagli
att. 77

È di fronte ad un convincimento
non sindacabile in questa sede
e ad una motivazione chiara
ed esauriente, la censura della
ricorrente non può avere che
la sorte che ^{si} merita.



Sulla reiezione della domanda di
ulteriori prove.

Il ricorso censura la sentenza ^{testimoniati e peritali} per non
aver ammesso le ulteriori prove ^{chieste}
^{in sede di appello} dalla Società Gallo.

Noi - dice in sostanza il ricorso - chie-
devamo di provare che il Maggi ha
^{indubbiamente} lavorato come sabbiatore quasi due
anni, ma in effetto il contatto con
le polveri di silicio si è verificato
soltanto per una media di cinque
giorni al mese nel corso di 18 mesi
giacché non sempre, ~~nel~~ nel corso
della giornata lavorativa, l'ambiente
era inquinato dalle polveri ^{pericolose}
~~pericolose~~. Ciò doveva servire - dice
sempre ^{la ricorrente} ~~ricorso~~ - ~~che il fatto~~
il breve periodo di pericolosità ^{che tempo}
poteva essere sufficiente a far
insorgere ~~la~~ ^{quella} tubercolosi
latente che preesisteva nel Maggi,
così che anche la ~~causa~~ ^{malattia}
~~già~~ del risarcimento ^{misura}
potuto essere influenzata da

questa attenuata responsabilità
 della Gallo. Che se - continua
~~che se - continua~~ sempre il ricorso
 anche questo breve ^{assorbimento} ~~contato~~ ^{delle}
 polveri pericolose ^{nel caso in esame} non potesse ritenere
 influente nell'insorgenza della tubercolosi
 un ^{nuovo} ~~ulteriore~~ esame peritale ^{ovrebbe}
 certo stabilito ~~avrebbe~~ che ~~me~~ * sopra un soggetto
 perfettamente sano e robusto ^{avrebbe}
 questo breve ~~contato~~ ^{assorbimento}
~~esso~~ ~~nuovo~~ avrebbe ~~potuto~~ avuto
 alcun effetto deleterio. Peggio, dunque,
 pel Maggi che, sapendo di non essere
 robusto a sufficienza per affrontare
 il pericolo delle polveri; ha accettato
 un mestiere pericoloso!

A quest La Corte ~~di~~ con l'impugnata
 sentenza ^{non} ha ~~respinto~~ ^{ammessa} la richiesta
 delle ^{dei} nuove mezzi istruttori ed
 ha ^{dato ragione} ~~motivato~~ della sua replica con
 due motivi:

- 1° ~~La~~ l'interpestività della richiesta;
 - 2° la non influenza delle prove
 deviate.
- Che la richiesta ~~non~~ avesse dovuto

farsi allora si fece luogo all'inchiesta, ~~non~~ è obbiezione fondataissima. Si trattava di associare le responsabilità della ~~Barbora~~ Società Callero per una morte da silicosi cioè per ~~il tipo~~ l'assorbimento tipico delle polveri di silicio. Non era, dunque, naturale che si chiedesse ^{subito} di stabilire per quante ore o giorni l'assorbimento era durato? L'aver poi ~~il~~ perito stabilito che la morte non era per silicosi, ma per la tubercolosi insorta e aggravata dalla ~~tubercolosi~~ ^{silicosi} ~~ha~~ modificato il ~~giudizio~~ ^{giudizio} della pericolosità dell'assorbimento e quindi dell'opportunità di stabilire con precisione la durata.

Ma più che ~~mentre~~ ^{mentre} era durato? Il ricorso osserva che non si è chiesto subito questa indagine perché, quando si disponevano le prove, si credeva trattarsi di silicosi, mentre poi il perito ha ~~il~~ dimostrato trattarsi di

40

tubercolosi insorta e aggravata per
effetto della silicosi. Ma la giusti-
ficazione non ha senso; la peri-
sita dell'assorbimento delle polveri era
eguale nell'uno caso e nell'altro,
talché ~~non~~ se era opportuno
stabilire la durata di questo assor-
bimento, lo si doveva chiedere
pendente dal ~~processo~~ ^{processo morboso} con cui l'assor-
bimento ha prodotto la morte.

Ma più che questo ^{primo} motivo ha
valore il secondo adotto dalla Corte.

La ricerca delle ore nelle quali
il Manzi è stato a contatto con le
polveri di silicio non ha influenza
nella causa. ~~Il~~ Il perito aveva
già preso in esame la durata
del lavoro del Manzi. « Il Manzi
~~risultava dalla relazione peritale~~ si legge
nella relazione peritale - ~~risultava~~
assunto il 24 marzo 1928, ed è certo
che almeno ^{dalla Gallera} per un anno esercitò
il mestiere di sabbiatore. » E più

oltre dice che « potrebbe risultare
da ulteriori accertamenti, che il
Muzzi per qualche mese del 1934
abbia ancora lavorato da sabbiatore.
Dunque il perito ~~ha~~ fondato il
~~suoi~~ suo giudizio sopra il
permanenza ^{certa} nell' officina di una
sola anno, periodo inferiore ai
18 mesi ammessi nel ricorso aver-
sario. Che poi il perito, ^{espertissimo nella materia,} sa-
pesse come si svolge il mestiere di sabbiatore
cioè con soste e intervalli nel lavoro
giornaliero, non può essere messo
in dubbio da alcuno.

Le nuove prove testimoniali e
peritali chieste dalla ricorrente
miravano, dunque, - come ^{ben} dice la
motivazione dell'impugnata
sentenza - a « combattere le conclusioni
del perito giudiziale », alle quali
il giudice di merito ^{aveva fatto} ~~con~~ ^{affetto}

piena adesione. Ora è nella facoltà del giudice
di merito, quando crede di essere già
sufficientemente illuminato, di dichiarare
l'irritanza di quelle ulteriori prove
ch'egli ritiene, con apparenza insin-
dabile, non più necessarie.

42

Censure alla sentenza
per la morte del Polli.

Il ricorso ~~proprio~~ ^{nuovo} ~~per~~ ^{da} quella parte della sentenza che riguarda la morte dell'operaio Polli; le ~~stesse~~ medesime censure già mosse alla parte riguardante la morte dell'operaio Marzi. Quindi si lamentano anche qui ~~il~~ ~~nesso~~ ~~causale~~ la mancanza di nesso causale e la reiezione della domanda di ulteriori prove.

In tema di nesso causale la ricorrente si ~~deve~~ ^{rileva} (e il rilievo appunto nel ricorso) un'importanza decisiva quasi essa fosse l'unico o il maggiore argomento della Corte, che invece ne ha esposti parecchi e ben più sostanziali) che nella sentenza impugnata si legge che « il Polli visitato dal dott. Valdovino, dal marzo all'agosto 1933, venne trovato affetto da bronchite a decorso irritativo con facili ~~riacutizzazioni~~ ^{riacutizzazioni} in dipendenza della sibilicosi. » Ora - nota il ricorso - la diagnosi del dott. Valdovino non è esatta e il perito prof. Ajello, ^è valendosi

13
della sua speciale competenza in
una materia del tutto nuova, e
~~presentemente~~ come l'ha dottamente
rettificata nel senso che il Polli era
~~già~~ predisposto da una forma di
tubercolosi chiusa prima che entrare
in ospedale, dove la forma infettiva
~~polmonare~~ ~~probabil~~ aggravata da
un terreno polmonare ~~silico~~ silico-cotico,
che ~~la~~ assunse un'imponente
gravità.

In sostanza il prof. Hjello ~~ha~~ ^{e giunto}
nella sua peripia alle stesse
constatazioni alle quali l'aveva
condotto ^{l'altra} peripia per il caso
Mayer: non una silicosi (che
~~è~~ è malattia che si ~~diff~~
distingue dalla tubercolosi), ma
una tubercolosi latente che si
aggrava per l'assorbimento
delle polveri silicee, e determina
l'insorgere, l'aggravarsi, il precipitare
della tubercolosi polmonare.

È poi che ~~si~~ la ricorrente vuol
far credere che le conclusioni del
perito siano ~~«~~ « difformi da
quelle ~~del perito~~ a cui è pervenuta
la Corte d'Appello di Milano,
senza che le ragioni della diffor-
mità siano state chiarite, ripro-
duciamo ~~per~~ ~~alcuni~~ ~~periodi~~ ~~della~~
perizia dove il processo morboso
è descritto con parole semplici alla
portata di tutti.

« Quando si è dimostrato che
- si legge nella perizia - che il Polli
abbia lavorato per circa due anni
nella Galbra, non vi è dubbio che
egli, per il terreno sibirico,
possa esser stato favorito nell'insor-
genza di quella polmonite acuta
grave che lo condusse poi, per
altra sopravvenuta complicazione
extrapolmonare, a morte. Per
poter guarire bene da una forma
polmonare acuta occorre poter
disporre di tutti i mezzi di

difesa: un polmone bloccato dalle
polveri, con un cuore già sfregiato,
come può reagire ad una
forma infettiva acuta? 77
Dunque, ~~per~~ è questa l'inequivoca
e abile conclusione del perito, il ⁹ ~~9~~ ¹⁰ ~~10~~ ¹¹ ~~11~~ ¹² ~~12~~ ¹³ ~~13~~ ¹⁴ ~~14~~ ¹⁵ ~~15~~ ¹⁶ ~~16~~ ¹⁷ ~~17~~ ¹⁸ ~~18~~ ¹⁹ ~~19~~ ²⁰ ~~20~~ ²¹ ~~21~~ ²² ~~22~~ ²³ ~~23~~ ²⁴ ~~24~~ ²⁵ ~~25~~ ²⁶ ~~26~~ ²⁷ ~~27~~ ²⁸ ~~28~~ ²⁹ ~~29~~ ³⁰ ~~30~~ ³¹ ~~31~~ ³² ~~32~~ ³³ ~~33~~ ³⁴ ~~34~~ ³⁵ ~~35~~ ³⁶ ~~36~~ ³⁷ ~~37~~ ³⁸ ~~38~~ ³⁹ ~~39~~ ⁴⁰ ~~40~~ ⁴¹ ~~41~~ ⁴² ~~42~~ ⁴³ ~~43~~ ⁴⁴ ~~44~~ ⁴⁵ ~~45~~ ⁴⁶ ~~46~~ ⁴⁷ ~~47~~ ⁴⁸ ~~48~~ ⁴⁹ ~~49~~ ⁵⁰ ~~50~~ ⁵¹ ~~51~~ ⁵² ~~52~~ ⁵³ ~~53~~ ⁵⁴ ~~54~~ ⁵⁵ ~~55~~ ⁵⁶ ~~56~~ ⁵⁷ ~~57~~ ⁵⁸ ~~58~~ ⁵⁹ ~~59~~ ⁶⁰ ~~60~~ ⁶¹ ~~61~~ ⁶² ~~62~~ ⁶³ ~~63~~ ⁶⁴ ~~64~~ ⁶⁵ ~~65~~ ⁶⁶ ~~66~~ ⁶⁷ ~~67~~ ⁶⁸ ~~68~~ ⁶⁹ ~~69~~ ⁷⁰ ~~70~~ ⁷¹ ~~71~~ ⁷² ~~72~~ ⁷³ ~~73~~ ⁷⁴ ~~74~~ ⁷⁵ ~~75~~ ⁷⁶ ~~76~~ ⁷⁷ ~~77~~ ⁷⁸ ~~78~~ ⁷⁹ ~~79~~ ⁸⁰ ~~80~~ ⁸¹ ~~81~~ ⁸² ~~82~~ ⁸³ ~~83~~ ⁸⁴ ~~84~~ ⁸⁵ ~~85~~ ⁸⁶ ~~86~~ ⁸⁷ ~~87~~ ⁸⁸ ~~88~~ ⁸⁹ ~~89~~ ⁹⁰ ~~90~~ ⁹¹ ~~91~~ ⁹² ~~92~~ ⁹³ ~~93~~ ⁹⁴ ~~94~~ ⁹⁵ ~~95~~ ⁹⁶ ~~96~~ ⁹⁷ ~~97~~ ⁹⁸ ~~98~~ ⁹⁹ ~~99~~ ¹⁰⁰ ~~100~~ ¹⁰¹ ~~101~~ ¹⁰² ~~102~~ ¹⁰³ ~~103~~ ¹⁰⁴ ~~104~~ ¹⁰⁵ ~~105~~ ¹⁰⁶ ~~106~~ ¹⁰⁷ ~~107~~ ¹⁰⁸ ~~108~~ ¹⁰⁹ ~~109~~ ¹¹⁰ ~~110~~ ¹¹¹ ~~111~~ ¹¹² ~~112~~ ¹¹³ ~~113~~ ¹¹⁴ ~~114~~ ¹¹⁵ ~~115~~ ¹¹⁶ ~~116~~ ¹¹⁷ ~~117~~ ¹¹⁸ ~~118~~ ¹¹⁹ ~~119~~ ¹²⁰ ~~120~~ ¹²¹ ~~121~~ ¹²² ~~122~~ ¹²³ ~~123~~ ¹²⁴ ~~124~~ ¹²⁵ ~~125~~ ¹²⁶ ~~126~~ ¹²⁷ ~~127~~ ¹²⁸ ~~128~~ ¹²⁹ ~~129~~ ¹³⁰ ~~130~~ ¹³¹ ~~131~~ ¹³² ~~132~~ ¹³³ ~~133~~ ¹³⁴ ~~134~~ ¹³⁵ ~~135~~ ¹³⁶ ~~136~~ ¹³⁷ ~~137~~ ¹³⁸ ~~138~~ ¹³⁹ ~~139~~ ¹⁴⁰ ~~140~~ ¹⁴¹ ~~141~~ ¹⁴² ~~142~~ ¹⁴³ ~~143~~ ¹⁴⁴ ~~144~~ ¹⁴⁵ ~~145~~ ¹⁴⁶ ~~146~~ ¹⁴⁷ ~~147~~ ¹⁴⁸ ~~148~~ ¹⁴⁹ ~~149~~ ¹⁵⁰ ~~150~~ ¹⁵¹ ~~151~~ ¹⁵² ~~152~~ ¹⁵³ ~~153~~ ¹⁵⁴ ~~154~~ ¹⁵⁵ ~~155~~ ¹⁵⁶ ~~156~~ ¹⁵⁷ ~~157~~ ¹⁵⁸ ~~158~~ ¹⁵⁹ ~~159~~ ¹⁶⁰ ~~160~~ ¹⁶¹ ~~161~~ ¹⁶² ~~162~~ ¹⁶³ ~~163~~ ¹⁶⁴ ~~164~~ ¹⁶⁵ ~~165~~ ¹⁶⁶ ~~166~~ ¹⁶⁷ ~~167~~ ¹⁶⁸ ~~168~~ ¹⁶⁹ ~~169~~ ¹⁷⁰ ~~170~~ ¹⁷¹ ~~171~~ ¹⁷² ~~172~~ ¹⁷³ ~~173~~ ¹⁷⁴ ~~174~~ ¹⁷⁵ ~~175~~ ¹⁷⁶ ~~176~~ ¹⁷⁷ ~~177~~ ¹⁷⁸ ~~178~~ ¹⁷⁹ ~~179~~ ¹⁸⁰ ~~180~~ ¹⁸¹ ~~181~~ ¹⁸² ~~182~~ ¹⁸³ ~~183~~ ¹⁸⁴ ~~184~~ ¹⁸⁵ ~~185~~ ¹⁸⁶ ~~186~~ ¹⁸⁷ ~~187~~ ¹⁸⁸ ~~188~~ ¹⁸⁹ ~~189~~ ¹⁹⁰ ~~190~~ ¹⁹¹ ~~191~~ ¹⁹² ~~192~~ ¹⁹³ ~~193~~ ¹⁹⁴ ~~194~~ ¹⁹⁵ ~~195~~ ¹⁹⁶ ~~196~~ ¹⁹⁷ ~~197~~ ¹⁹⁸ ~~198~~ ¹⁹⁹ ~~199~~ ²⁰⁰ ~~200~~ ²⁰¹ ~~201~~ ²⁰² ~~202~~ ²⁰³ ~~203~~ ²⁰⁴ ~~204~~ ²⁰⁵ ~~205~~ ²⁰⁶ ~~206~~ ²⁰⁷ ~~207~~ ²⁰⁸ ~~208~~ ²⁰⁹ ~~209~~ ²¹⁰ ~~210~~ ²¹¹ ~~211~~ ²¹² ~~212~~ ²¹³ ~~213~~ ²¹⁴ ~~214~~ ²¹⁵ ~~215~~ ²¹⁶ ~~216~~ ²¹⁷ ~~217~~ ²¹⁸ ~~218~~ ²¹⁹ ~~219~~ ²²⁰ ~~220~~ ²²¹ ~~221~~ ²²² ~~222~~ ²²³ ~~223~~ ²²⁴ ~~224~~ ²²⁵ ~~225~~ ²²⁶ ~~226~~ ²²⁷ ~~227~~ ²²⁸ ~~228~~ ²²⁹ ~~229~~ ²³⁰ ~~230~~ ²³¹ ~~231~~ ²³² ~~232~~ ²³³ ~~233~~ ²³⁴ ~~234~~ ²³⁵ ~~235~~ ²³⁶ ~~236~~ ²³⁷ ~~237~~ ²³⁸ ~~238~~ ²³⁹ ~~239~~ ²⁴⁰ ~~240~~ ²⁴¹ ~~241~~ ²⁴² ~~242~~ ²⁴³ ~~243~~ ²⁴⁴ ~~244~~ ²⁴⁵ ~~245~~ ²⁴⁶ ~~246~~ ²⁴⁷ ~~247~~ ²⁴⁸ ~~248~~ ²⁴⁹ ~~249~~ ²⁵⁰ ~~250~~ ²⁵¹ ~~251~~ ²⁵² ~~252~~ ²⁵³ ~~253~~ ²⁵⁴ ~~254~~ ²⁵⁵ ~~255~~ ²⁵⁶ ~~256~~ ²⁵⁷ ~~257~~ ²⁵⁸ ~~258~~ ²⁵⁹ ~~259~~ ²⁶⁰ ~~260~~ ²⁶¹ ~~261~~ ²⁶² ~~262~~ ²⁶³ ~~263~~ ²⁶⁴ ~~264~~ ²⁶⁵ ~~265~~ ²⁶⁶ ~~266~~ ²⁶⁷ ~~267~~ ²⁶⁸ ~~268~~ ²⁶⁹ ~~269~~ ²⁷⁰ ~~270~~ ²⁷¹ ~~271~~ ²⁷² ~~272~~ ²⁷³ ~~273~~ ²⁷⁴ ~~274~~ ²⁷⁵ ~~275~~ ²⁷⁶ ~~276~~ ²⁷⁷ ~~277~~ ²⁷⁸ ~~278~~ ²⁷⁹ ~~279~~ ²⁸⁰ ~~280~~ ²⁸¹ ~~281~~ ²⁸² ~~282~~ ²⁸³ ~~283~~ ²⁸⁴ ~~284~~ ²⁸⁵ ~~285~~ ²⁸⁶ ~~286~~ ²⁸⁷ ~~287~~ ²⁸⁸ ~~288~~ ²⁸⁹ ~~289~~ ²⁹⁰ ~~290~~ ²⁹¹ ~~291~~ ²⁹² ~~292~~ ²⁹³ ~~293~~ ²⁹⁴ ~~294~~ ²⁹⁵ ~~295~~ ²⁹⁶ ~~296~~ ²⁹⁷ ~~297~~ ²⁹⁸ ~~298~~ ²⁹⁹ ~~299~~ ³⁰⁰ ~~300~~ ³⁰¹ ~~301~~ ³⁰² ~~302~~ ³⁰³ ~~303~~ ³⁰⁴ ~~304~~ ³⁰⁵ ~~305~~ ³⁰⁶ ~~306~~ ³⁰⁷ ~~307~~ ³⁰⁸ ~~308~~ ³⁰⁹ ~~309~~ ³¹⁰ ~~310~~ ³¹¹ ~~311~~ ³¹² ~~312~~ ³¹³ ~~313~~ ³¹⁴ ~~314~~ ³¹⁵ ~~315~~ ³¹⁶ ~~316~~ ³¹⁷ ~~317~~ ³¹⁸ ~~318~~ ³¹⁹ ~~319~~ ³²⁰ ~~320~~ ³²¹ ~~321~~ ³²² ~~322~~ ³²³ ~~323~~ ³²⁴ ~~324~~ ³²⁵ ~~325~~ ³²⁶ ~~326~~ ³²⁷ ~~327~~ ³²⁸ ~~328~~ ³²⁹ ~~329~~ ³³⁰ ~~330~~ ³³¹ ~~331~~ ³³² ~~332~~ ³³³ ~~333~~ ³³⁴ ~~334~~ ³³⁵ ~~335~~ ³³⁶ ~~336~~ ³³⁷ ~~337~~ ³³⁸ ~~338~~ ³³⁹ ~~339~~ ³⁴⁰ ~~340~~ ³⁴¹ ~~341~~ ³⁴² ~~342~~ ³⁴³ ~~343~~ ³⁴⁴ ~~344~~ ³⁴⁵ ~~345~~ ³⁴⁶ ~~346~~ ³⁴⁷ ~~347~~ ³⁴⁸ ~~348~~ ³⁴⁹ ~~349~~ ³⁵⁰ ~~350~~ ³⁵¹ ~~351~~ ³⁵² ~~352~~ ³⁵³ ~~353~~ ³⁵⁴ ~~354~~ ³⁵⁵ ~~355~~ ³⁵⁶ ~~356~~ ³⁵⁷ ~~357~~ ³⁵⁸ ~~358~~ ³⁵⁹ ~~359~~ ³⁶⁰ ~~360~~ ³⁶¹ ~~361~~ ³⁶² ~~362~~ ³⁶³ ~~363~~ ³⁶⁴ ~~364~~ ³⁶⁵ ~~365~~ ³⁶⁶ ~~366~~ ³⁶⁷ ~~367~~ ³⁶⁸ ~~368~~ ³⁶⁹ ~~369~~ ³⁷⁰ ~~370~~ ³⁷¹ ~~371~~ ³⁷² ~~372~~ ³⁷³ ~~373~~ ³⁷⁴ ~~374~~ ³⁷⁵ ~~375~~ ³⁷⁶ ~~376~~ ³⁷⁷ ~~377~~ ³⁷⁸ ~~378~~ ³⁷⁹ ~~379~~ ³⁸⁰ ~~380~~ ³⁸¹ ~~381~~ ³⁸² ~~382~~ ³⁸³ ~~383~~ ³⁸⁴ ~~384~~ ³⁸⁵ ~~385~~ ³⁸⁶ ~~386~~ ³⁸⁷ ~~387~~ ³⁸⁸ ~~388~~ ³⁸⁹ ~~389~~ ³⁹⁰ ~~390~~ ³⁹¹ ~~391~~ ³⁹² ~~392~~ ³⁹³ ~~393~~ ³⁹⁴ ~~394~~ ³⁹⁵ ~~395~~ ³⁹⁶ ~~396~~ ³⁹⁷ ~~397~~ ³⁹⁸ ~~398~~ ³⁹⁹ ~~399~~ ⁴⁰⁰ ~~400~~ ⁴⁰¹ ~~401~~ ⁴⁰² ~~402~~ ⁴⁰³ ~~403~~ ⁴⁰⁴ ~~404~~ ⁴⁰⁵ ~~405~~ ⁴⁰⁶ ~~406~~ ⁴⁰⁷ ~~407~~ ⁴⁰⁸ ~~408~~ ⁴⁰⁹ ~~409~~ ⁴¹⁰ ~~410~~ ⁴¹¹ ~~411~~ ⁴¹² ~~412~~ ⁴¹³ ~~413~~ ⁴¹⁴ ~~414~~ ⁴¹⁵ ~~415~~ ⁴¹⁶ ~~416~~ ⁴¹⁷ ~~417~~ ⁴¹⁸ ~~418~~ ⁴¹⁹ ~~419~~ ⁴²⁰ ~~420~~ ⁴²¹ ~~421~~ ⁴²² ~~422~~ ⁴²³ ~~423~~ ⁴²⁴ ~~424~~ ⁴²⁵ ~~425~~ ⁴²⁶ ~~426~~ ⁴²⁷ ~~427~~ ⁴²⁸ ~~428~~ ⁴²⁹ ~~429~~ ⁴³⁰ ~~430~~ ⁴³¹ ~~431~~ ⁴³² ~~432~~ ⁴³³ ~~433~~ ⁴³⁴ ~~434~~ ⁴³⁵ ~~435~~ ⁴³⁶ ~~436~~ ⁴³⁷ ~~437~~ ⁴³⁸ ~~438~~ ⁴³⁹ ~~439~~ ⁴⁴⁰ ~~440~~ ⁴⁴¹ ~~441~~ ⁴⁴² ~~442~~ ⁴⁴³ ~~443~~ ⁴⁴⁴ ~~444~~ ⁴⁴⁵ ~~445~~ ⁴⁴⁶ ~~446~~ ⁴⁴⁷ ~~447~~ ⁴⁴⁸ ~~448~~ ⁴⁴⁹ ~~449~~ ⁴⁵⁰ ~~450~~ ⁴⁵¹ ~~451~~ ⁴⁵² ~~452~~ ⁴⁵³ ~~453~~ ⁴⁵⁴ ~~454~~ ⁴⁵⁵ ~~455~~ ⁴⁵⁶ ~~456~~ ⁴⁵⁷ ~~457~~ ⁴⁵⁸ ~~458~~ ⁴⁵⁹ ~~459~~ ⁴⁶⁰ ~~460~~ ⁴⁶¹ ~~461~~ ⁴⁶² ~~462~~ ⁴⁶³ ~~463~~ ⁴⁶⁴ ~~464~~ ⁴⁶⁵ ~~465~~ ⁴⁶⁶ ~~466~~ ⁴⁶⁷ ~~467~~ ⁴⁶⁸ ~~468~~ ⁴⁶⁹ ~~469~~ ⁴⁷⁰ ~~470~~ ⁴⁷¹ ~~471~~ ⁴⁷² ~~472~~ ⁴⁷³ ~~473~~ ⁴⁷⁴ ~~474~~ ⁴⁷⁵ ~~475~~ ⁴⁷⁶ ~~476~~ ⁴⁷⁷ ~~477~~ ⁴⁷⁸ ~~478~~ ⁴⁷⁹ ~~479~~ ⁴⁸⁰ ~~480~~ ⁴⁸¹ ~~481~~ ⁴⁸² ~~482~~ ⁴⁸³ ~~483~~ ⁴⁸⁴ ~~484~~ ⁴⁸⁵ ~~485~~ ⁴⁸⁶ ~~486~~ ⁴⁸⁷ ~~487~~ ⁴⁸⁸ ~~488~~ ⁴⁸⁹ ~~489~~ ⁴⁹⁰ ~~490~~ ⁴⁹¹ ~~491~~ ⁴⁹² ~~492~~ ⁴⁹³ ~~493~~ ⁴⁹⁴ ~~494~~ ⁴⁹⁵ ~~495~~ ⁴⁹⁶ ~~496~~ ⁴⁹⁷ ~~497~~ ⁴⁹⁸ ~~498~~ ⁴⁹⁹ ~~499~~ ⁵⁰⁰ ~~500~~ ⁵⁰¹ ~~501~~ ⁵⁰² ~~502~~ ⁵⁰³ ~~503~~ ⁵⁰⁴ ~~504~~ ⁵⁰⁵ ~~505~~ ⁵⁰⁶ ~~506~~ ⁵⁰⁷ ~~507~~ ⁵⁰⁸ ~~508~~ ⁵⁰⁹ ~~509~~ ⁵¹⁰ ~~510~~ ⁵¹¹ ~~511~~ ⁵¹² ~~512~~ ⁵¹³ ~~513~~ ⁵¹⁴ ~~514~~ ⁵¹⁵ ~~515~~ ⁵¹⁶ ~~516~~ ⁵¹⁷ ~~517~~ ⁵¹⁸ ~~518~~ ⁵¹⁹ ~~519~~ ⁵²⁰ ~~520~~ ⁵²¹ ~~521~~ ⁵²² ~~522~~ ⁵²³ ~~523~~ ⁵²⁴ ~~524~~ ⁵²⁵ ~~525~~ ⁵²⁶ ~~526~~ ⁵²⁷ ~~527~~ ⁵²⁸ ~~528~~ ⁵²⁹ ~~529~~ ⁵³⁰ ~~530~~ ⁵³¹ ~~531~~ ⁵³² ~~532~~ ⁵³³ ~~533~~ ⁵³⁴ ~~534~~ ⁵³⁵ ~~535~~ ⁵³⁶ ~~536~~ ⁵³⁷ ~~537~~ ⁵³⁸ ~~538~~ ⁵³⁹ ~~539~~ ⁵⁴⁰ ~~540~~ ⁵⁴¹ ~~541~~ ⁵⁴² ~~542~~ ⁵⁴³ ~~543~~ ⁵⁴⁴ ~~544~~ ⁵⁴⁵ ~~545~~ ⁵⁴⁶ ~~546~~ ⁵⁴⁷ ~~547~~ ⁵⁴⁸ ~~548~~ ⁵⁴⁹ ~~549~~ ⁵⁵⁰ ~~550~~ ⁵⁵¹ ~~551~~ ⁵⁵² ~~552~~ ⁵⁵³ ~~553~~ ⁵⁵⁴ ~~554~~ ⁵⁵⁵ ~~555~~ ⁵⁵⁶ ~~556~~ ⁵⁵⁷ ~~557~~ ⁵⁵⁸ ~~558~~ ⁵⁵⁹ ~~559~~ ⁵⁶⁰ ~~560~~ ⁵⁶¹ ~~561~~ ⁵⁶² ~~562~~ ⁵⁶³ ~~563~~ ⁵⁶⁴ ~~564~~ ⁵⁶⁵ ~~565~~ ⁵⁶⁶ ~~566~~ ⁵⁶⁷ ~~567~~ ⁵⁶⁸ ~~568~~ ⁵⁶⁹ ~~569~~ ⁵⁷⁰ ~~570~~ ⁵⁷¹ ~~571~~ ⁵⁷² ~~572~~ ⁵⁷³ ~~573~~ ⁵⁷⁴ ~~574~~ ⁵⁷⁵ ~~575~~ ⁵⁷⁶ ~~576~~ ⁵⁷⁷ ~~577~~ ⁵⁷⁸ ~~578~~ ⁵⁷⁹ ~~579~~ ⁵⁸⁰ ~~580~~ ⁵⁸¹ ~~581~~ ⁵⁸² ~~582~~ ⁵⁸³ ~~583~~ ⁵⁸⁴ ~~584~~ ⁵⁸⁵ ~~585~~ ⁵⁸⁶ ~~586~~ ⁵⁸⁷ ~~587~~ ⁵⁸⁸ ~~588~~ ⁵⁸⁹ ~~589~~ ⁵⁹⁰ ~~590~~ ⁵⁹¹ ~~591~~ ⁵⁹² ~~592~~ ⁵⁹³ ~~593~~ ⁵⁹⁴ ~~594~~ ⁵⁹⁵ ~~595~~ ⁵⁹⁶ ~~596~~ ⁵⁹⁷ ~~597~~ ⁵⁹⁸ ~~598~~ ⁵⁹⁹ ~~599~~ ⁶⁰⁰ ~~600~~ ⁶⁰¹ ~~601~~ ⁶⁰² ~~602~~ ⁶⁰³ ~~603~~ ⁶⁰⁴ ~~604~~ ⁶⁰⁵ ~~605~~ ⁶⁰⁶ ~~606~~ ⁶⁰⁷ ~~607~~ ⁶⁰⁸ ~~608~~ ⁶⁰⁹ ~~609~~ ⁶¹⁰ ~~610~~ ⁶¹¹ ~~611~~ ⁶¹² ~~612~~ ⁶¹³ ~~613~~ ⁶¹⁴ ~~614~~ ⁶¹⁵ ~~615~~ ⁶¹⁶ ~~616~~ ⁶¹⁷ ~~617~~ ⁶¹⁸ ~~618~~ ⁶¹⁹ ~~619~~ ⁶²⁰ ~~620~~ ⁶²¹ ~~621~~ ⁶²² ~~622~~ ⁶²³ ~~623~~ ⁶²⁴ ~~624~~ ⁶²⁵ ~~625~~ ⁶²⁶ ~~626~~ ⁶²⁷ ~~627~~ ⁶²⁸ ~~628~~ ⁶²⁹ ~~629~~ ⁶³⁰ ~~630~~ ⁶³¹ ~~631~~ ⁶³² ~~632~~ ⁶³³ ~~633~~ ⁶³⁴ ~~634~~ ⁶³⁵ ~~635~~ ⁶³⁶ ~~636~~ ⁶³⁷ ~~637~~ ⁶³⁸ ~~638~~ ⁶³⁹ ~~639~~ ⁶⁴⁰ ~~640~~ ⁶⁴¹ ~~641~~ ⁶⁴² ~~642~~ ⁶⁴³ ~~643~~ ⁶⁴⁴ ~~644~~ ⁶⁴⁵ ~~645~~ ⁶⁴⁶ ~~646~~ ⁶⁴⁷ ~~647~~ ⁶⁴⁸ ~~648~~ ⁶⁴⁹ ~~649~~ ⁶⁵⁰ ~~650~~ ⁶⁵¹ ~~651~~ ⁶⁵² ~~652~~ ⁶⁵³ ~~653~~ ⁶⁵⁴ ~~654~~ ⁶⁵⁵ ~~655~~ ⁶⁵⁶ ~~656~~ ⁶⁵⁷ ~~657~~ ⁶⁵⁸ ~~658~~ ⁶⁵⁹ ~~659~~ ⁶⁶⁰ ~~660~~ ⁶⁶¹ ~~661~~ ⁶⁶² ~~662~~ ⁶⁶³ ~~663~~ ⁶⁶⁴ ~~664~~ ⁶⁶⁵ ~~665~~ ⁶⁶⁶ ~~666~~ ⁶⁶⁷ ~~667~~ ⁶⁶⁸ ~~668~~ ⁶⁶⁹ ~~669~~ ⁶⁷⁰ ~~670~~ ⁶⁷¹ ~~671~~ ⁶⁷² ~~672~~ ⁶⁷³ ~~673~~ ⁶⁷⁴ ~~674~~ ⁶⁷⁵ ~~675~~ ⁶⁷⁶ ~~676~~ ⁶⁷⁷ ~~677~~ ⁶⁷⁸ ~~678~~ ⁶⁷⁹ ~~679~~ ⁶⁸⁰ ~~680~~ ⁶⁸¹ ~~681~~ ⁶⁸² ~~682~~ ⁶⁸³ ~~683~~ ⁶⁸⁴ ~~684~~ ⁶⁸⁵ ~~685~~ ⁶⁸⁶ ~~686~~ ⁶⁸⁷ ~~687~~ ⁶⁸⁸ ~~688~~ ⁶⁸⁹ ~~689~~ ⁶⁹⁰ ~~690~~ ⁶⁹¹ ~~691~~ ⁶⁹² ~~692~~ ⁶⁹³ ~~693~~ ⁶⁹⁴ ~~694~~ ⁶⁹⁵ ~~695~~ ⁶⁹⁶ ~~696~~ ⁶⁹⁷ ~~697~~ ⁶⁹⁸ ~~698~~ ⁶⁹⁹ ~~699~~ ⁷⁰⁰ ~~700~~

convenisse, davanti all'estrema
misericordia dei superstiti; pesare
con ~~le bilance~~ ^{le bilance} del mercante, le
libbre di sangue versato, ma
voler far credere che il convinci-
mento della Corte ~~non è bastato~~
~~sulle conclusioni del perito~~
contraddice alle risultanze della
perizia e tentativo, più che
temerario, ~~assurdo~~ ^{vano ed assurdo}.

Quanto alle rievigazione delle
richieste prove per accertare la
durata del lavoro pericoloso non
ripeteremo le argomentazioni già
~~esposte~~ ^{esposte}. Non è contestato
che la durata superasse i
due anni (25 mesi si legge nel
ricorso avversario); e due anni di
lavoro di subbiatore (sia pure
eseguito con gli intervalli ~~gi~~
consueti nell'orario giornaliero) sono
a giudizio del perito, più che

sufficenti a creare il terreno
sibotico sul quale ~~si è~~ ^{si è} ~~in~~ ⁱⁿ ~~scritto~~ ⁱⁿ ~~scritto~~
~~il~~ ^{il} ~~verbo~~ ^{verbo} ~~letale~~ ^{letale},

La motivazione della sentenza
~~imperabile~~ non consente cen-
sura. La Corte ha nettamente
indicate le ragioni del suo convinci-
mento, ~~che sono~~ ^{tra queste}
~~che~~ ^{tra le quali} ~~è~~ ^è ~~anche~~ ^è ~~chi~~ ^{chi}
~~chiara~~ ^{impressionante e} ~~imponente~~ ^{imponente}, ~~chi~~ ^{chi}

questa: «di otto sabbiatori assunti
dall'officina Galero due soli sono
superstiti, gli altri sei sono
morti di malattia di petto.»

Le sei bare non potranno
apparire un argomento ad effetto
~~non~~ ^{impassibilità} ~~confessione~~ ^{confessione} ~~che~~ ^{che} ~~non~~ ^{non} ~~confacente~~ ^{confacente}
al'austrera ~~funzione~~ ^{funzione} della giustizia;
ma esse hanno ~~trovato~~ ^{detto} ~~nel~~ ^{al} ~~cuore~~ ^{cuore}
umano dei giudici, ~~che~~ ^{col linguaggio} ~~il~~ ^{il} ~~nesso~~ ^{nesso} ~~di~~ ^{di} ~~causalità~~ ^{causalità}
d'~~causalità~~ ^{causalità} ~~non~~ ^{non} ~~si~~ ^{si} ~~poteva~~ ^{poteva} ~~più~~ ^{più}
~~si~~ ^{si} ~~potere~~ ^{potere} ~~contrastare~~ ^{contrastare} ~~ne~~ ^{ne} ~~negare~~ ^{negare}
~~frutto~~ ^{frutto} ~~al~~ ^{al} ~~suppello~~ ^{suppello} ~~della~~ ^{della} ~~mente~~ ^{mente}, ~~ne~~ ^{ne} ~~negare~~ ^{negare}
~~ne~~ ^{ne} ~~contrastare~~ ^{contrastare}.

Roma, 24 novembre 1940

Avv. Ivano Bonomi

III

Si afferma che "i rischi conseguenti alle malattie professionali sono a carico esclusivo degli operai"

Ma altro è il rischio delle malattie professionali, e' altro e' la colpa ^{ordinaria} dell'Impresa - "Colpa efficiente"

IV

Si dice che la sentenza non ha confutato le dimostrazioni adotte per accertare:

- a) l'areazione ^{ne} più che sufficiente del locale
- b) l'idoneità delle maschere.

Ma la sentenza si riferisce alla pena

- a) areazione insufficiente (1 ventilatore)
- b) maschere inadatte (c'era una maschera migliore)

5-6
6000 lire per 15 anni per 25 (civè età 63)

Non occorre esporre ^{tutto} il processo logico in base al quale si è giunti ad una determinata decisione.

I

La sentenza interlocutoria del Trib. Milano
è passata in cosa giudicata, e quindi
essendo fondata sul presupposto di una
morte per siliosi, proclama l'esame
dell' ~~area~~ responsabilità per una morte
diversa.

Negliamo che la sentenza stabilisca
la causa della morte.

Era il punto da accertare
e se si dispongono le prove, segno
è che non si è certi.

Brano della sentenza.

Tutto l'edificio crolla.

No occorreva motivare.

La confutazione è in tutto il
procedimento della causa.

Si è proceduto sulle risultanze
della perizia.

II

Non ha preso in esame la natura
della colpa (se aquiliana o contrattuale)
equivoco. Ha adottato i motivi e le
conclusioni dei primi giudici.

III

Si afferma che « i rischi conseguenti alle malattie professionali sono a carico esclusivo degli operai »

Ma altro è il rischio delle malattie professionali, e altra è la colpa ^{ordinaria} dell'Impresa - « Cassa efficiente »

IV

Si dice che la sentenza non ha confutate le dimostrazioni adotte per accertare:

- a) l'~~areazione~~ ^{areazione} più che sufficiente del locale
- b) l'idoneità delle maschere.

Ma la sentenza si riferisce alla perizia:

- a) areazione insufficiente (1 ventilatore)
- b) maschere inadatte (c'era una maschera migliore)

5-6'
6000 lire per 15 anni per 75 (c'è età 63)

Non occorre esporre ^{tutto} il processo logico in base al quale si è giunti ad una determinata decisione.

Veniamo al verciolo.
Nesso causale. (Primi giudici l'escludono)
Il perito precisa il processo
tubercolosi e silicosi

può essere preesistente ~~tuberc~~ silicosi che detona la
Ma può essere il caso (anzi) ^{tubercoli}
tubercolosi inattiva che fatta insorgere
o aggravare dalla tubercolosi.

La Corte ha seguita la perizia.
Non ci è contraddizioni.

(Diagnosi dott. Baldovino. corretta
dal perito).

La Corte ha motivato.

Censura per la reiezione di ^{ulteriori}
prove.

Il tempo del lavoro era già stato
esattamente stabilito.



IL PRIMO PRESIDENTE ED IL
PROCURATORE GENERALE DEL RE IMPERATORE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, HANNO L'ONORE
DI INVITARVI ALLA SOLENNE INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIU-
DIZIARIO XIX E. F. (1940 - 1941), CHE AVRÀ LUOGO IL GIORNO
29 OTTOBRE CORRENTE ALLE ORE, 11, NELL'AULA MASSIMA DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA.



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE II SEZIONE CIVILE

N. 1638 R. G. 194

Roma, 21 NOV. 1940 Anno 1940

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto Vi avvisa che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

2 DIC. 1940 Anno XV per la discussione del ricorso

D. D. Officine Callero
Massere Pinappino e s. r.
IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Ivanoe P. Donomi

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

o: Broun

STUDIO
DELL'AVVOCATO LUCIANO CAPELLI
VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-354
MILANO

Milano, li 7.11.40

Eg. Sig. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

P.za della Libertà n.4

MASSARA-MARINARO-TALLERO

Vi ringrazio della Vs. pregiata ultima con le varie notizie.
Cosa ne pensate della causa? Si potrebbe avere la copia della
Vs. memoria da leggere a titolo istruttivo?
discussione.

Spero di essere a Roma il 2 Dicembre ed assistere così alla
Di nuove ringraziamenti e i migliori saluti.

(avv. L. Capelli)



STUDIO
DELL'AVVOCATO LUCIANO CAPELLI

VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-884

MILANO

Milano, li 17.1.41

Eg. Sig. Avv. I v e n o e B o n o m i

ROMA

Piazza della Libertà 4


MARINARO-MASSARA/TALLERO

Vi sarei grato di quanto segue:

- 1) Copia sentenza in carta semplice Cassazione.
- 2) Fascicoli di causa.
- 3) Vostra nota spese ed onorari.

Grazie e cordiali saluti.

(Avv. L. Capelli)



STUDIO
DELL'AVVOCATO LUCIANO
VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-58
MILANO



Mg. Sig. Avv. I v a n o e B o n o m i

ROMA

Piazze della Libertà 4

STUDIO
DELL'AVVOCATO LUCIANO CAPELLI

VIA F. SPORZA, 19 - TELEFONO 54-594

MILANO

Milano, li 4.12.40

Eg. Sig. Avv. cav. S.S.A.A. Ivano Bonomi

Roma

Piazza della Libertà 4


Vi ringrazio infinitamente dell'interessamento e delle notizie datemi per le cause Tallero. Sono rimasto sorpreso anch'io dell'esito; ma il mio ottimismo è rimasto intatto perché penso anch'io la possibilità di una miglior Giustizia avanti la Corte di merito per il caso Manzi, caso che nelle mie previsioni era più sicuro del caso Polli.

Ad ogni modo Vi sarei grato se potessi conoscere dalla Vostra ben nota cortesia quanto segue: 1°) nome e cognome di chi presiedeva la discussione col nome e cognome del Relatore. 2°) nonché il nome del P.G. 3°) se la Corte di Cassazione ha rimesso avanti altra Sezione della Corte d'Appello di Milano o se ha rimesso addirittura avanti altra Corte d'Appello. 4°) se in definitiva il principio della Conferenza

Internazionale del Lavoro di Ginevra del 1934 accolto dalla Corte
di merito é stato riconfermato in Cassazione.

Ringraziando nuovamente, gradite i miei più devoti saluti.

(avv. L. Capelli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'L. Capelli', written in a cursive style.

Roma, 11. febbraio 1941

Egregio avv. Capelli,

A parte, in favore postale, le mando i cinque fascicoli delle cause: Pannofolini, Massara (due fascicoli) e Merinaro (due fascicoli). Di più troverà la sentenza impugnata e copia della parte sostanziale del ricorso. Officiale Felero.

Con ciò le restituisco tutti gli atti che Ella mi ha mandati per assistere in Casapione le vedove Massara e Merinaro.

La sentenza è stata registrata soltanto il 6 febbraio ultimo giorno utile. Benché abbia più volte sollecitato gli avversari, non si sono dovuti a registrare se non all'ultimo ~~momento~~ momento.

Ora ho chiesto copia della sentenza, copia che mi verrà consegnata fra qualche giorno.

Sono anch'io assai curioso di

conoscere gli argomenti
adottati dalla Corte per
areggiare uno dei ricorsi.

Come sa per il rinvio si è
stabilita la Corte d'Appello
di Brescia.

Con ~~un~~ i migliori saluti.

Roma, 14 febbraio 1944

Egregio av. Capelli,

Finalmente ho mandato
copia della sentenza della Corte di Cassazione
nella causa Massara e
Marinero contro Officine Cellero.

Come vedrà la Corte rigetta
il ricorso delle Officine Cellero per
quanto riguarda la causa Massara
Vedova Poli, e respinge il ricorso
per quanto riguarda la causa
Marinero Ved. Manz.

Per quest'ultima rimanda
la causa alla Corte di Appello di
Brescia incaricandola di provvedere
anche sulle spese del giudizio in
Cassazione.

Invoco per la causa Massari Ved.
Poli, avendo definitivamente
respinto il ricorso, liquidare le
spese di Cassazione (stampa della
memoria e altro) in lire 240 e stabilire
l'onorario di avvocato in L. 1500, spese
e onorari a carico delle Officine Cellero.

Tennero io con l'avvocato avversario
prof. Serravalle, a ^{farini} liquidare le
spese e onerari di mia ^{com-}
petenza, ~~senza~~ ^{in modo} che ~~con~~ la vedova
Tolli ^{non} abbia a sopportare alcuna
felidia del suo indennizzo per
la causa in Cassazione.

~~Ho~~ Tolgo dal fascicolo di Cassa-
zione i decreti di amministrazione
al gratuito patrocinio della Corte
di Milano e ~~gli~~ li ~~non~~ resti-
tuisco nel caso fossero necessari
all'ottenimento del gratuito
patrocinio avanti la Corte
di Brescia.

Con i migliori saluti.



Roma, li 11. 4. 1911

Anno 1911

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

Avviso

di pubblicazione di sentenza
nella causa

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,
ha

annullato e rinviato
Carlo Breccia

Uff. di Canc. Civ. 117
Uff. di Canc. Civ. 117
Uff. di Canc. Civ. 117
Uff. di Canc. Civ. 117

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudi-
ziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. Carlo Pedemonte

IL CANCELLIERE

STUDIO

DELL'AVVOCATO LUCIANO CAPELLI

VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 25.2.41

Eg. Sig. Avv. Ivano Bonomi


Roma

P.zza della Libertà n.4

Ho ricevuto a suo tempo la copia della sentenza di Cassazione, i tre fascicoli di causa, le memoria etc. e Vi ringrazio. Per poter liquidare la parte Manzi mi occorre una Vostra ricevuta per L.1740.-, somma che rappresenta le spese e gli onorari ripetibili del giudizio di Cassazione; tale ricevuta deve essere fatta da Voi a favore della Società Tallero a Vostra firma per il titolo di cui sopra. Con tale ricevuta potrò io riscuotere quella somma con il capitale etc.

In attesa di cortese riscontro a questa mia, credetemi con osservanza

(avv. L. Capelli)



P.S. Nel contempo Vi prego sapermi dire se per la Corte di rinvio possa il mio cliente beneficiare della gratuita clientela oppure se sia necessario il nuovo decreto della Corte d'Appello di Brescia.

STUDIO
DELL' AVVOCATO LUCIANO CA
VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-584
MILANO



Eg. Sig. Avv. Ivano e Bonomi

R o m a
Piazza della Libertà n. 4



VISITATE
L'ITALIA



Roma, 14 marzo 1841

Egregio Avv. Capelli,

In risposta alla
lettera 25 febbraio, debbo comunicar^{le}
che ormai la pratica per
avere già - attraverso al patrono
in Cassazione della Società
Callero - la liquidazione del
mio morario per quel
grado di giudizio, è già
avviata e sta per conclu-
dersi. Non posso quindi
mutar via, ~~o~~

In quanto al giudizio di Appello
credo che occorra sempre
far nominare dalla Comis-
sione per il Gratuito Patrocinio

~~di Brescia~~
presso la Corte di Appello
di Brescia il difensore
ufficioso. Basterà un'istanza
della Vedova Maggi con
la ~~sentenza~~ sentenza che rinviava
alla Corte di merito. Essendo
già stata ammessa al
gratuito patrocini ^{l'istante} con
~~nessun altro~~ altri documenti
dovrà presentare

con i migliori saluti.

Au Luciano Capelli

Via F. Goya 19 Milano -

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate



Assegno L. *Dante* N. 3247

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L. *120* Espresso L. *Milano* Estran

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

1° marzo 1941

MILANO (114)

Via Privata Sirecusa, 3

Telefono 50.653

NEGRONI AMBROGIO (pen.)

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bionni, avv. Ivanoe Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri, e mi affretto
a risponderti - specie per l'ultima parte ;

Del nuovo rinvio della discussione sul ricorso

Losego io sono stato informato l'altro ieri con
una telefonata del Cancelliere di questa Corte
d'Appello. Ne ho scritto anch'io al Montanari, lie-
to di avere ricevuto una cartolina di lui che mi
diceva di avere rinunciato alla sua gita a Roma.

Quanto al Negroni, credo anch'io che il meno
male sia di affidarsi al buon Dio. D'altra parte,
non si potrebbe fare diversamente e l'avv. Persico
- occupandosi del Sangermani che è in condizioni
peggiori di Negroni - provvederà in sostanza anche
alla difesa di quest'ultimo.

Ciò che mi scrivi circa Capelli non mi sor-

10 marzo 1941

1° MARZO 1941

prende. Solo uno sfacciato come egli è poteva permettersi di proporre ad un collega come te quello che ti ha proposto. Ad ogni modo, ti dico senza ambagi: non fidarti di lui, se questa fosse l'occasione di levartelo dai piedi, sarebbe tanto di guadagnato per te.

Quando possiamo vederci ?

Con i più cordiali saluti.

Del nuovo rinvio della discussione sul ricorso a risposta - spago per l'ultima parte ;
L'ossequio lo sono stato informato l'altro ieri con una telefonata del Cancelliere di questa Corte d'Appello. Ne ho sortito anch'io al momento, l'idea di avere ricevuto una cartolina di lui che mi doveva di avere rinviate alla sua gita a Roma. Quanto al Nerone, credo anch'io che il meno male sia di affidarsi al buon Dio. D'altra parte, non si potrebbe fare diversamente e l'av. Perico - occupandosi del Sangermanni che è in condizioni pessime di Nerone - provvederà in sostanza anche alla difesa di quest'ultimo.
Cito che mi scrivi circa Capelli non mi sor-

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO - Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653



A S.E.l'on. avv. Ivano Bonomi


ROMA

piazza della Libertà, 4

Emilio *Maria*

ave telegr.
Lungo
Breni.

Autografo



VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N. 6 DEL COD. P. C.

DIRITTO

Poichè il mezzo di ricorso investe questioni comuni alle due cause decise con unica sentenza della Corte d'Appello di Milano, e questioni particolari per ognuna di esse, tratteremo prima le une, evitando così inutile ripetizioni, e poi le altre.

QUESTIONI COMUNI

1°) Si è sostenuto nelle comparse di appello che, avendo il perito dichiarato che Manzi era morto in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, e Polli per una forma polmonare acuta specificata e per lesioni cardiovasali, dal momento che le Officine Tallero erano state convenute in giudizio per risarcire, in entrambi i casi, i danni conseguenti alla morte per silicosi, e poichè le sentenze interlocutorie, passate in cosa giudicata, avevano ammesso le prove testimoniali e la perizia nel presupposto di fatto dedotto dalle attrici che la morte dei rispettivi mariti doveva essere attribuita a silicosi contratta in servizio, all'accoglimento della richiesta fatta in sede di appello di risarcimento di danni in conseguenza di morte per una causa diversa

da quella dedotta in prime cure, faceva ostacolo la cosa giudicata.

Se è ormai *ius receptum* che le sentenze interlocutorie che amettono mezzi istruttori costituiscono giudicato sull'ammissibilità e sulla concludenza della prova ammessa e anche su tutto ciò che è presupposto logico e necessario dell'ammissione della prova stessa, pensiamo che prova testimoniale e perizia sono state a suo tempo ammesse, attraverso il presupposto di fatto logico e necessario della dedotta morte per silicosi.

E' infatti intuitivo che, se fino dall'inizio della instaurazione del contraddittorio, l'oggetto del contendere fosse stato posto negli stessi termini precisati in sede di appello, la formulazione del quesito peritale avrebbe potuto essere diversa, l'inchiesta testimoniale avrebbe potuto seguire altre direttive, o addirittura si sarebbe potuto non fare luogo all'ammissione nè dell'uno nè dell'altro escludendo, così come fecero i primi giudici dopo l'esaurimento della istruttoria, il nesso causale obbiettivo.

Di queste argomentazioni che, indubbiamente, costituiscono un sistema di difesa autonomo ed organico e avente carattere sostanziale, la Corte d'Appello di Milano non si è in modo alcuno occupata, incorrendo

così nel vizio di omessa motivazione.

2°) Avanti il Tribunale fu sostenuto con ampia motivazione che il fondamento giuridico della eventuale responsabilità delle Officine Tallero doveva essere esaminato alla luce dell'art. 1124 ^{non} dell'art. 1151 Cod. Civ., responsabilità contrattuale quindi e non extra contrattuale, e i primi giudici aderirono a questa tesi.

Le appellanti chiesero anche sul punto la riforma della gravata sentenza; le Officine Tallero invece domandarono che la sentenza dei primi giudici dovesse, anche per questo scopo, rimanere ferma, richiamando le argomentazioni svolte in prime cure ed esponendone di nuove confortate da un recentissimo arresto cassazionale, e in relazione a questo organico, autonomo e sostanziale sistema di difesa fu presa una specifica conclusione.

La Corte d'Appello di Milano però non ha mostrato di avere preso in esame la questione, mentre l'indagine relativa, indipendentemente dal fatto della specifica conclusione presa, si imponeva ai fini della determinazione della responsabilità della ditta in quanto, attraverso il presupposto della colpa di natura contrattuale si sarebbe dovuto accertare se la sua responsabilità doveva essere contenuta nei limiti di una col-

pa lata e di una colpa lieve, con tutte le conseguenze relative in ordine alla commisurazione del danno.

La Corte d'Appello ha dato sì atto che i primi giudici si fecero carico di fissare i criteri sull'indole della colpa individuale in quella contrattuale, ma come è facile ricavare dalla motivazione relativa, la questione è stata affrontata sotto forma di esposizione in fatto, e non di esame in diritto verso e proprio. La Corte infatti non ha dichiarato di far sue o comunque di ritenere esatto l'avviso espresso di primi giudici sul punto, mentre quando si è apprestata a vedere se vi era stata colpa da parte delle Officine Tellerio nella gestione dell'impresa, ha precisato che "resta sempre fermo il principio che per gli inconvenienti delle industrie nocive alla salute; siavi o non l'obbligo dell'assicurazione, risponde l'impresa quando si riscontri una di lei colpa efficiente" senza per altro chiarire alla luce di quale delle due disposizioni (1124 e 1151 C.C.) la responsabilità dovesse essere soppesata.

Il difetto della dovuta precisione e necessaria chiarezza su di un punto così importante delle cause, non consente di individuare in base a quale processo logico e criterio giuridico, la Corte di Milano, nell'esaminare i fatti colposi imputabili alle Officine

Tallero ha dichiarato: "Manchevolezze da parte della Società vi furono indubbiamente, perchè, come bene fu ritenuto dal Tribunale, la medesima, pure avendo messo in opera alcune provvidenze dirette ad eliminare o ridurre gli inconvenienti dell'industria, omise di fare tutto quello che era prescritto dal regolamento, ecc. ecc.", autorizzando così a ritenere che nell'apprezzamento dei giudici del merito le omissioni imputate alle Officine Tallero furono non assolute, ma relative (non, quindi, colpa lata, ma in certa misura attenuata), mentre poi, nel determinare l'ammontare dei danni, ha proceduto ad una liquidazione, la cui misura presuppone in fatto una affermazione di responsabilità senza discriminazione alcuna, che potrebbe essere, per quanto discutibile, almeno comprensibile, se vista alla luce dell'art. 1151 Cod. Civ., ma che si rivela indubbiamente erronea, alla luce dell'art. 1124.

3°) Con ^{la}tra conclusione specifica le Officine Tallero chiesero fosse dichiarato che a termini del contratto di lavoro i rischi conseguenti alle malattie professionali restano a carico esclusivo del prestatore d'opera.

Anche questo, evidentemente, ai fini dell'obbligo della motivazione costituiva un sistema di difesa autonomo e organico avente carattere sostanziale, poichè

se esaminato e accolto, avrebbe addirittura precluso ogni altro ulteriore esame di merito. Dalle conclusioni però i giudici di appello non si sono affatto occupati, pure avendo, si noti bene, ritenuto che alla morte di Manzi e di Polli contribuì l'assorbimento delle polveri silicee, e cioè una forma di malattia professionale.

4°) Oggetto di altra specifica conclusionale è stata l'assunzione delle avversarie domande per avere la ditta attuato idonei mezzi protettivi e di difesa. Sul punto la Corte d'Appello ha imputato alle Officine Tallero l'omesso uso dei più adatti mezzi per dispedere le polveri, captarle nel luogo di produzione, e ventilare l'ambiente di lavoro, nonché l'aver fornito un tipo di maschera arretrato, mentre nel commercio esistevano tipi più progrediti.

Nelle conclusioni di appello le Officine Tallero ad abundantiam hanno espressamente richiamato le maggiori diverse argomentazioni di cui alle comparse di primo giudizio, e in dette comparse, da pag. 41 a pag. 54 di entrambe, sono state svolte molteplici argomentazioni dirette a dimostrare non solo l'impossibilità tecnica di attuare un sistema di captazione delle polveri nel luogo di produzione delle stesse, ma anche il non obbligo dal punto di vista giuridico.

Fu posto, infatti, in evidenza che l'art. 17 del regolamento per l'igiene del lavoro di cui al R.D.L. 14 aprile 1937, n. 530 (articolo che dalla Corte di Appello si assume non sia stata osservato nella prescrizione relativa) fa obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre per quanto possibile lo sviluppo o la diffusione negli ambienti dove lavorano gli operai delle polveri, quando detto lavoro di svolga in locali chiusi e non in locali aperti, e in base alla descrizione fatta dal perito del capannone entro il quale si provvedeva ai lavori di sabbiatura, doveva ritenersi che detto capannone, agli effetti della legge in questione, andava considerato come locale aperto.

L'importanza del valore di questa tesi non ha bisogno di chiose o commenti; se riconosciuta esatta, è intuitivo che non si sarebbe potuto fare alle Officine Tallero carico nè dell'omissione di un idoneo sistema di captazione, nè dell'osservanza di una disposizione di legge diretta alla tutela igienica del lavoratore.

In ordine al tipo di maschera adottato, la Corte ha ritenuto che esso fosse arretrato, "mentre nel commercio esisteva la progredita maschera prodotta dalla Ditta Badesche Meschain Febrick di Durlak, ed usate

già da alcune ditte milanesi, come risulta dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione del perito".

Anche sulle maschere adoperate, nelle comparse di primo giudizio, da pag. 50 a pag. 52 furono svolte diverse argomentazioni dirette a dimostrarne la idoneità, mettendo soprattutto in evidenza: a) che anche sulla "Guida per l'applicazione del regolamento generale per la igiene del lavoro" (pubblicazione a carattere ufficiale) si dava atto che nessuno dei modelli di maschera escogitati risponde alle condizioni essenziali per ottenere una protezione efficace; b) che le maschere adottate dalle Officine Tallero erano stati acquistate presso la ditta Spasciani la cui competenza in questo genere di produzione era inconfutabilmente dimostrata dalle attestazioni rilasciate da Enti pubblici, come risultava dal catalogo della ditta stessa prodotto in giudizio (vedi fascicolo di primo giudizio della causa Polli); e che proprio il titolare della ditta stessa, deponendo in causa come teste, aveva dichiarato che la maschera fornita alle Officine Tallero "per la sabbatura è anche più del necessario perchè per una polvere pesante basterebbe anche un semplice filtro"; che il Dr. Pancheri, Ispettore Corportativo, autore di particolari studi sulla silicosi

(sentito in causa come teste) in una visita fatta alle Officine Tallero nel 1935 (dopo cioè che Manzi e Polli non facevano più parte della ditta), esaminando le maschere aveva prescritto l'adozione del tubo ad immissione d'aria, riconoscendo così, implicitamente, che nulla c'era da osservare sugli altri elementi costituenti la maschera (filtro, tessuto, chiusura) e che quindi quella maschera non era del tutto inidonea, ma solo abbisognava di un ulteriore perfezionamento tecnico.

Soppesare il valore di tutte queste argomentazioni sarebbe stato assolutamente necessario, non solo per stabilire la idoneità o meno della maschera, ma anche e soprattutto ai fini di contestare la ricorrenza o meno della diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione del contratto da parte delle Officine Tallero (acquisto delle maschere presso ditta la cui capacità tecnica risultava avallata dalle attestazioni rilasciate da moltissimi enti pubblici).

La Corte d'Appello invece, non una sola parola ha speso per confutare il valore delle considerazioni fatte in ordine al sistema di captazione delle polveri e alla maschera adottata, e la mancanza di motivazione sul punto si rivela di una evidenza

solare.

5°) I giudici di appello procedendo alla liquidazione dei danni hanno assunto un salario annuo di L.6.000,- affermando che la misura relativa non era stata contestata ed hanno tenuto ferma questa cifra nel procedere ai computi per la liquidazione concreta dei danni. Sta invece di fatto che nella comparsa di primo giudizio, a pag. 99 e segg. nella causa Manzi, e pag. 95 e segg. nella causa Polli, le Officine Tallero hanno contestato questa cifra spiegandone esaurientemente le ragioni: se mai quindi il difetto di contestazione poteva essere affermato nei limiti di una delle cifre indicate e cioè L.4969, o L.5392, secondo che si fosse assunto il salario base dei manovali comuni o di manovali specializzati.

Va inoltre aggiunto che la Corte d'Appello non ha spiegato per quali ragioni la somma capitale rappresentata dal probabile guadagno che i de cuius avrebbero realizzato durante il corso della ulteriore attività lavorativa, sia stata fissata nella cifra risultante dalla moltiplicazione del salario annuo di L.6.000,- per il numero di anni della probabile ulteriore vita lavorativa, quando si era espressamente dedotto nelle comparse di primo giudizio che,

secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, doveva tenersi conto dei periodi di disoccupazione, delle oscillazioni dei salari, delle crisi, dell'affievolirsi delle energie, della scelta di altre professioni, ecc., per evitare una liquidazione in cifra che porta a conseguenze gravose per il responsabile, al di là della effettiva entità del danno, e si traduce nell'assurdo giuridico e morale che gli aventi diritto traggono un beneficio economico maggiore di quello che avrebbe potuto legittimamente aspettarsi se il loro dante causa non fosse morto.

6°) Procedendo agli accertamenti necessari ai fini della commisurazione del danno da risarcire, la Corte di Appello ha presupposto che Manzi, deceduto all'età di 38 anni, avrebbe potuto lavorare ancora per altri 25 anni conseguendo così un guadagno complessivo di lire 130/mila, e Polli, deceduto a 48 anni, avrebbe potuto lavorare ancora altri 15 anni, ma in base a quali criteri logici o anche a norma di comune esperienza il Collegio ha ritenuto di essere in grado di stabilire nella misura sopra indicata la ipotetica ulteriore vita lavorativa dei due prestatori d'opera, non è stato in modo alcuno chiarito.

È il chiarimento, invece, inequivoco, convincente ed esauriente si imponeva, considerando che il perito aveva dato atto che il Manzi era stato affetto da polmonite sinistra nel 1926; che era predisposto alla tubercolosi costituzionalmente; che "l'aver sofferto la polmonite quasi sempre accompagnata con reazioni pleuriche almeno congestizie, l'aver avuto per un certo tempo un polmone poco funzionante, è dimostrato che costringe l'altro polmone ad un lavoro notevole.

Di lì può essersi certamente originata l'affezione specifica con inizio nel polmone del lato opposto; che all'epoca in cui prestava servizio presso le Officine Fallero era presumibilmente affetto da una tubercolosi latente; "e che il Polli era un predisposto alla tubercolosi anche per la convivenza con la prima moglie, che morì di tubercolosi, che non aveva un cuore perfettamente valido, tanto che alla sua morte avevano grandemente contribuito le lesioni cardiovasali, e che dette complicazioni non potevano in modo alcuno essere messe in relazione col mestiere di sabbiatore esercitato, e quindi gli accertamenti peritali offrivano elementi più che bastevoli per autorizzare a circoscrivere in ben più ristretti limiti il periodo

di probabile ulteriore vita lavorativa dell'uno e dell'altro lavoratore ed a graduarne, in progressione discendente nel tempo l'efficienza della capacità lavorativa e quindi produttiva.

La Corte d'Appello di Milano poteva, in contrasto con le risultanze di cui sopra, adottare, come ha adottato, criteri di valutazione più larghi, ma doveva dirne le ragioni, e non avendo ciò fatto è incorsa nel vizio di omessa motivazione.

*omegna
moti
ragione*

Esaurito l'esame delle questioni comuni alle due cause, passiamo alle questioni particolari.

CAUSA MANZI

In ordine all'estremo del nesso causale, presupposto necessario per l'affermazione della responsabilità a titolo di risarcimento danni, la Corte d'Appello, riassumendo la relazione peritale si è così espressa: "che secondo la scienza le polveri di silice non combinate quando pervengono nei polmoni e si sciolgono hanno un potere stimolatore di infezione e possono risvegliare una lesione tubercolare latente o esagerare l'attività di una tubercolosi in corso, o rendere i polmoni molto più vulnerabili riguardo a non im-

porta quale infezione microbica; che il Manzi era affetto da tubercolosi latente quando presta servizio presso la Società Tallero e non vi erano elementi positivi che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o l'avesse complicata in seguito, ma dal suo modo di esprimersi il perito lasciò comprendere che l'influenza della silicosi non poteva escludersi aggiungendo ecc.ecc."

Ora, nella comparsa di appello (pag. 6 e seg.), la difesa delle Officine Tallero, dopo avere premesso che secondo le conclusioni del perito "Manzi morì in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata e l'insorgenza in lui di una forma morbosa o latenza si ritiene possa essere stata facilitata, accelerata, aggravata nel decorso del mestiere esercitato di sabbiatore"; dopo avere messo in evidenza che, comunque, secondo lo stesso perito, si trattava soltanto di semplice possibilità, crede di avere dimostrato che questa conclusione era in contrasto colle premesse della motivazione, in quanto il perito aveva dichiarato: che almeno due anni prima del ricovero a Vialba Manzi doveva essere già malato di forma polmonare; che all'ingresso in sanatorio fu subito riscontrata una cavità all'apice destro, per formare

la quale occorre certamente qualche anno; che Manzi aveva sofferto di polmonite e l'aver avuto per un certo tempo un polmone poco funzionante è dimostrato che costringe l'altro polmone ad un lavoro vicarian- te notevole: da lì poteva essersi lentamente origina- ta l'affezione specifica con inizio nel polmone del lato opposto.

Ora, se tutto questo era stato accertato dal perito; se lo stesso aveva categoricamente affermato (ne dà atto anche la Corte) che non vi erano elementi posi- tivi per affermare che la silicosi preesistesse al- la tubercolosi o l'avesse complicata, era contradditto- rio concludere, sia pure come semplice possibilità, che il mestiere di sabbiatore aveva in certo qual mo- do influito nell'insorgenza della tubercolosi.

Di queste critiche dirette ad inficiare il valore delle conclusioni ~~partite~~ peritali i giudici di appel- lo non si sono però occupati, trascurando così un sostan- ziale sistema di difesa che la Corte ben poteva consi- derare e definire erroneo o infondato, osservando pe- rò l'obbligo di precisarne le ragioni.

Ma non basta. La Corte di Milano ha affermato che l'in- fluenza della silicosi non poteva escludersi perchè così "dal suo modo di esprimersi il perito lasciò com-

prendere"; e a questa affermazione è pervenuta dopo avere nelle due rische che immediatamente precedono, riportato l'accertamento peritale che "non vi erano elementi positivi per affermare che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o che l'avesse complicata in seguito".

Imnanzi tutto la locuzione "dal suo modo di esprimersi" adoperata dalla Corte non vale evidentemente a ~~sostanzare~~ la motivazione richiesta dalla legge. Il Collegio doveva indicare non in una forma così vaga, incerta e generica, ma in modo preciso e categorico, sulla base di quali elementi tratti dalla perizia credeva di potere affermare che secondo il perito l'influenza della silicosi non poteva escludersi, quando, ripetiamo, proprio il perito aveva dichiarato che non vi erano elementi per affermare che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o l'avesse complicata in seguito, e la non esclusa influenza della silicosi ritenuta dalla Corte non può, per intuitive ragioni, ipotizzarsi che sotto due forme, o come causa di insorgenza della tubercolosi e quindi preesistente alla stessa, o come complicazione di una tubercolosi insorta indipendentemente dal mestiere esercitato. Si aggiunga ancora che il perito non ha senz'altro

ammesso, in modo perentorio, l'influenza del mestiere esercitato, ma ha nelle sue conclusioni detto "si ritiene possa essere stata facilitata, ecc.", e quindi il Collegio poteva sì al giudizio di possibilità espresso dal perito sostituirne uno suo di certezza, dandone però adeguata scientifica motivazione, cosa che non ha fatto, ma non era autorizzato a travisare la chiara parola del perito, attribuendo allo stesso una conclusione di ~~X~~certezza, che invece era stata di semplice possibilità.

I giudici del merito non si sono così uniformati all'insegnamento di questa Corte Ecc.ma (sentenza 16 dicembre 1938 Cencarelli c. Longobardi-Repertorio Foro Italiano 1938-Col.1746, n.100): "non è vietato al giudice di merito di riassumere in sentenza una relazione di perizia o anche di inserirne interi brani, ma per assolvere all'obbligo della motivazione è necessario che egli dia un ordine rigorosamente logico e mostri di avere esaminato e discusso tutta la perizia dando esaurienti ragioni della sua adesione o del suo dissenso delle conclusioni del perito", e nel contempo ha omesso di motivare su di un sostanziale sistema di difesa adottato dalla ditta.

2) La difesa delle Officine Tallero aveva chiesto di

essere ammessa a provare che Manzi fu adibito a lavori di sabbiatura per un limitato periodo di ore, e ciò all'evidente fine di dimostrare che l'influenza del genere di lavoro esplicato doveva, anche dal punto di vista clinico, ritenersi inefficiente, o quanto meno di misura trascurabile nella insorgenza della forma tubercolare che portò a morte il Manzi.

Secondo l'opinione della Corte, l'assorbimento delle polveri silicee per due anni, non può disconoscersi abbia influito allo sviluppo della tubercolosi, e perciò a produrre la morte del Manzi, ergo, la tubercolosi è stata una conseguenza dell'assorbimento delle polveri; conclusione, questa, in contrasto cogli accertamenti del perito, secondo i quali non vi erano elementi positivi per affermare che la silicosi (e cioè l'assorbimento delle polveri) preesistesse alla tubercolosi, o l'avesse complicata in seguito, senza che siano state spiegate le ragioni in base alle quali si ripudiava il giudizio peritale per arrivare a conclusioni del tutto opposte.

Indipendentemente da ciò, ai fini della graduazione dell'eventuale nostra responsabilità, bisognava pure accertare in quale misura il mestiere di sabbiatore esercitato aveva potuto influire nell'asserito svi-

luppo della tubercolosi e questo accertamento non poteva evidentemente essere fatto che in funzione del numero delle ore durante le quali, in costanza di rapporto, Manzi era stato adibito a lavori di sabbatura.

Nessun clinico ha mai detto, nè dirà mai, che qualunque periodo di adibizione a lavori di sabbatura, anche se breve, può arrecare pregiudizio alla salute del lavoratore, ma è di palmare evidenza che il pregiudizio sarà maggiore, o minore, o nullo a seconda che maggiore, minore o trascurabile risulterà l'adibizione a lavoro pericoloso.

Nella comparsa di prime cure (pag.99) si era precisato che Manzi aveva lavorato come sabbatore per ore 715 nel 1932, e ore 865 nel 1933: complessivamente quindi nei due anni aveva effettuato 1580 ore equivalenti a 197 giornate di 8 ore ciascuna. Ma si era trattato di ore di presenza e non di lavoro effettivo; infatti sul punto fu chiarito che, secondo quanto risultava dalla deposizione dei testi Zucca e Portaluppi, su 8 ore di presenza quelle di effettiva sabbatura si riducevano alla metà, essendo le altre impiegate in operazioni preparatorie o complementari, durante le quali non si producevano affatto polveri nell'ambiente di lavoro.

In concreto, quindi Manzi, nei 18 mesi circa nel corso dei quali ha lavorato da sabbiatore, è stato presente per ogni mese, in media 10 giorni e quindi adibito ad effettivo lavoro di sabbatura in media 5 giorni di 8 ore ciascuno.

Una circostanza del genere, se provata, e le Officine Tallero chiedevano di provarla, indubbiamente avrebbe spiegato una notevolissima influenza nell'individuare e commisurare l'eventuale responsabilità della ditta. La deduzione di prova relativa, quindi, era quanto mai utile e pertinente; diremo anzi di più, era assolutamente necessaria poichè avrebbe offerto il metro sul quale commisurare la responsabilità della ditta.

La Corte d'Appello di Milano però ha respinto questa capitolazione per un duplice ordine di considerazioni: a) perchè poteva essere dedotta allorchè si fece luogo all'inchiesta; b) perchè, comunque, non interessava, essendo pacifico che il Manzi lavorò per molto tempo in quel reparto e in quelle condizioni di ambiente trascurate alquanto.

Sotto il primo profilo osserviamo che, il motivo di reiezione della richiesta di prova è giuridicamente infondato, perocchè nel corso del giudizio in qualun-

que momento nuove prove possono essere dedotte, libero il giudice di dichiararne poi la pertinenza o utilità o meno ai fini del decidere, dandone adeguata motivazione.

Si aggiunge poi in ordine alla tempestività delle deduzioni, che soltanto dopo le risultanze della perizia potevano essere acquisiti, come lo furono, quegli elementi che giustificavano la necessità della capitolazione, poichè solo allora si è saputo quale era stata in concreto la causa della morte del Manzi.

Sotto il secondo profilo la capitolazione evidentemente mirava, non a stabilire quanto era pacifico, che cioè Manzi aveva lavorato come sabbiatore, ma la durata dell'adibizione ad effettivo lavoro di sabbatura, e questa indagine, ripetiamo, era assolutamente necessaria e imprescindibile per mettere il Collegio in condizione di affermare o negare la sussistenza del nesso causale, e affermandola di graduarla.

Si aggiunga inoltre che il presupposto della Corte di Appello per la reiezione della richiesta prova è stato l'aver Manzi per molto tempo lavorato nel reparto della sabbatura, mentre la deduzione di prova mirava a stabilire che non di molto, ma di pochissimo tempo si era trattato.

Se poi il molto tempo della Corte si vuole intenderlo come valutazione e apprezzamento di fatto della durata del periodo di adibizione dedotto dalla ditta, si può tranquillamente affermare che è contrario alla logica più elementare ed al buon senso più comune ritenere che una media di 5 giorni (40 ore) al mese nel corso di 18 mesi, costituisca "molto tempo".

Ma non basta ancora. In rapporto alla utilità e pertinenza della dedotta prova è da considerare che la idoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi protettivi adottati, nonché la durata di adibizione a lavori pericolosi, vanno intuitivamente soppesati in funzione di un operaio di sana costituzione fisica.

In sostanza la Corte di Milano ha individuato il nesso eziologico argomentando dell'asserita inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi di difesa, senza prendere in considerazione lo stato di salute dell'operaio, preesistente alla sua adibizione a lavori di sabbiatura, e la durata di adibizione ad effettivo lavoro di sabbiatura, mentre, specie trattandosi di responsabilità contrattuale, il nesso eziologico doveva essere accertato tenendo presente, innanzi tutto che la inidoneità dell'ambiente e dei mezzi protettivi non comporta per definizione una responsabilità, ma

la determina se è produttiva di danni e la relativa efficienza dannosa deve quindi essere valutata in base al criterio astratto di un operaio sano e sul metro concreto della durata del lavoro, elementi questi che si inseriscono nel quadro del rapporto, il primo come presupposto fondamentale inerente alla validità del consenso prestato dall'esercente nella stipulazione del contratto di lavoro, il secondo come fatto del quale l'esercente assume l'eventuale responsabilità consequenziale, perchè demandata al suo potere dispositivo nell'ambito dell'organizzazione della azienda.

In altri termini, essendo scientificamente assurdo sostenere, e nessuno del resto lo sostiene, che il mestiere di sabbiatore fa in ogni caso contrarre la silicosi poichè, entro certi limiti, i naturali mezzi di difesa dei quali è provvisto il nostro organismo neutralizzano l'azione dannosa della silice, è di intuitiva evidenza che il pregiudizio alla salute arrecato dall'assorbimento delle polveri silicee potrà verificarsi se ed in quanto il mestiere sia esercitato in determinate condizioni di ambiente e di mezzi protettivi e per almeno un periodo minimo di tempo, e sempre in rapporto ad un lavoratore di sana costitu-

zione.

Colla deduzione di prova si voleva appunto dalle Officine Tallero stabilire che l'adibizione ad effettivo lavoro di sabbiatura era stata minima, tale quindi da non potere logicamente arrecare pregiudizio alla salute di un lavoratore sano, e a completamento della indagine istruttoria sul punto era stato poi dalle Officine Tallero dedotta richiesta di perizia, perchè fosse scientificamente precisato se e quale influenza un periodo così breve poteva avere esercitato nell'insorgenza della malattia o nel suo aggravamento o complicazione.

Anche la prova peritale è stata dalla Corte di Milano respinta, perchè, si è affermato, "diretta a combattere le conclusioni del perito giudiziale", mentre invece essa mirava non a combattere le conclusioni già prese, ma ad esaminare sotto un altro profilo di fatto e scientifico gli elementi di causa, accertamento questo al quale poteva pervenirsi, soltanto dopo che i risultati della perizia ne avevano offerto la possibilità.

Dopo quanto è stato esposto è consentito assumere che le argomentazioni della Corte Milanese, colle quali sono state respinte le deduzioni di prova e di peri-

zia, si appalesano all'evidenza erronee perchè viziate nel loro processo logico, inesatte nei presupposti di fatto in contrasto colle risultanze della causa e colle chiarite e ben specificate finalità cui tendevano e la prova e la perizia, e non aderenti ai principi giuridici che devono presiedere alla ricerca del nesso causale efficiente.

Ha detto il perito che "la tubercolosi predispone di più gli astenici (soggetti cioè di scarso peso, con torace stretto o retratto alle basi)"; indubbiamente il Manzi per la descrizione ricavata dalla cartella clinica apparteneva a tale gracile costituzione"; ha precisato altresì che il 13 febbraio 1934 gli venne istituito pneumotorace destro (intervento, questo, che non è chi non sappia si ha soltanto nel caso di forma tipica tubercolare e non in quella di pneumoconiosi), ed è appunto in questo quadro clinico riferentesi ad un operaio costituzionalmente tarato, che andava esaminata l'asserita inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi protettivi adottati e l'efficienza spiegata dalla durata di adibizione ed effettivo lavoro di sabbiatura.

Quando la legge prescrive l'adozione di idonei mezzi protettivi per assicurare la tutela igienica del la-

voratore è intuitivo che, in ordine ai sistemi pratici con i quali questa tutela deve essere attuata, presuppone l'operaio valido; diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo giuridico e pratico di dover adattare i mezzi di difesa alle condizioni di salute di ogni singolo lavoratore.

Dopo tutto il principio di esecuzione di buona fede del contratto è precetto che va osservato da entrambi i contraenti e tradisce evidentemente la buona fede dell'imprenditore l'operaio che, non essendo di sana costituzione fisica, accetta di essere adibito ad un lavoro, che non può in modo alcuno ignorare potrà riuscirgli pericoloso, poichè, per rimanere nella specie in esame, non occorrono speciali avvertimenti, ma basta la materiale e tangibile constatazione per essere certi che una lavorazione in ambiente polveroso mediante l'uso di maschera protettiva rappresenta sempre un certo pericolo per la salute.

Nella decisione impugnata l'evento dannoso (morte del Manzi) è stato imputato alle Officine Tallero per l'asserita inefficienza dei mezzi protettivi adottati, ma poichè risulta dagli elementi di causa che Manzi era già un tubercolotico e quindi un lavoratore la cui salute era profondamente minata, è logico, oltre che

giusto, che, comunque, la morte non potrebbe essere esclusivamente attribuita ai fatti colposi dei quali si fa carico alla ditta. Conseguente da ciò che l'indagine del rapporto di causalità per cui un dato evento dannoso viene ad essere collegato ad un determinato fatto illecito ad altri imputabile, deve consistere, quando più fattori abbiano cooperato simultaneamente, o in tempo successivo, in vario modo, nell'individuare la causa efficiente, ossia quella causa che, indipendentemente dalla successione cronologica, abbia determinato l'evento dannoso, con esclusione delle altre cause che di per sé non sarebbero state sufficienti a produrlo, perchè, in sostanza, il rapporto di causa e effetto tra il comportamento colposo e l'evento dannoso, deve essere inteso nel senso che non solo non si sarebbe verificato se non fosse intervenuto quel comportamento, ma altresì che l'evento sia stato causato dal comportamento stesso.

Nella specie il punto cruciale da risolvere era se, tenuto conto che secondo gli accertamenti peritali Manzi era morto per una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, l'evento dannoso si sarebbe, indipendentemente dalla tubercolosi, egualmente verificato in relazione e conseguenza agli inidonei mezzi

protettivi adottati; se, in sostanza, il mestiere di sabbiatore esercitato in quelle condizioni sarebbe stato, di per sè, efficiente a produrre la morte. Questa indagine però della Corte di merito non è stata fatta, pur essendo state le questioni relative prospettate nelle comparse, e la sentenza quindi non si sottrae alla denunciata censura.

°° °°

CAUSA POLLI

In ordine al nesso causale la Corte di Appello ne ha ritenuto la sussistenza considerando che: a) Polli lavorò per oltre due anni nel reparto sabbatura; b) di otto sabbatori addetti presso le Talleron due soli erano superstiti; c) Polli, visitato dal Dr. Valdonio dal marzo all'agosto 1933, venne trovato affetto da bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni in dipendenza della silicosi; d) morì per forma polmonare acuta specifica, non accertata, ma con tutta probabilità tubercolare, e per gravi alterazioni cardiovascolari.

La circostanza che altri sabbatori che lavorarono presso le Tallero morirono per silicosi, ai fini della ricerca del nesso causale non ha evidentemente valore decisivo, ma indizierio e sussidiario. Gli ele-

menti relativi venno quindi fundamentalmente ricercati nelle risultanze acquisite alla causa esaminata, ed a riguardo osserviamo che, in ordine al referto del Dr.Valdonio, la Corte è stata alquanto inesatta, e non si è fatta carico di prendere in considerazione alcuni argomenti svolti dal perito per dimostrare che la diagnosi era scientificamente sbagliata.

Secondo la Corte il Dr.Valdonio avrebbe dichiarato che la bronchite a decorso irritativo con facili ri-
acutizzazioni era dipesa dalla silicosi, mostrando così di attribuire valore probatorio al certificato rilasciato dal Dr.Valdonio, non in costanza di cura, ma il 18 ottobre 1938, e cioè in corso di cura.

A riguardo il perito ha invece dato atto che dal marzo all'agosto 1933 Polli fu curato dal Dr.Valdonio per bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni; nel corso della cura quindi dal predetto sanitario non fu mai fatto il benchè minimo accenno alla silicosi.

Solo nel certificato dell'ottobre 1938 egli ha espresso l'opinione che la bronchite fosse di natura professionale (silicosi), ma giustamente ha osservato il perito che "per la data recente e per il semplicità del nesso tra mestiere e bronchite, la diagnosi del

Dr. Valdonio appare piuttosto riospettiva e posteriore".

Proseguendo nella sua serrata critica il perito ha osservato che la silicosi è una pneumoconiosi, cioè malattia polmonare da polvere, e non bronchiale: che per poter fare una diagnosi sia di silicosi come di qualsiasi pneumoconiosi sarebbero state indispensabili due indagini che non risulta fossero state fatte e che quindi non erano state a disposizione del Dr. Valdonio; che questi in base ad una bronchite non poteva logicamente pensare (nel marzo 1933 specialmente) ad una silicosi; che "ammettendo per vere le dichiarazioni fatte dal Polli ai medici ospedalieri, il medico curante (evidentemente il Dr. Valdonio) non gli aveva prescritto altro che dei ricostituenti. Un medico invece che visita un malato di sospetta pneumoconiosi (o anche di bronchite da polvere) la prima cosa che fa è quella di far togliere dalla causa patogena il sospettato e di fargli espellere (espettorati, iodici, ecc.), le polveri inalate. Che il Polli non fosse stato consigliato a tutto questo è evidente: e d'altra parte la febbre da lui sofferta (che non sta affatto d'accordo con le malattie da polveri tutte in apiressia fino a che non sopravvengono, a distanza di anni, associazioni morbose, ad esempio silico-tuber-

colosi, tisi, ecc.), è troppo tipica per potersi pensare da un medico pratico ad altra malattia che non la tubercolosi. E' questa malattia che dà i sintomi avvertiti dal Polli nel periodo preospedaliero."

Di fronte a questa serie di considerazioni (che si risolvono in un garbato rimprovero rivolto dal perito al Dr. Valdonio per la leggerezza con la quale egli stilò il secondo certificato) riesce strano, e per meglio dire, incomprensibile, come la Corte abbia potuto senz'altro ritenere questo secondo certificato uno degli elementi fondamentali alla cui ricerca si procedeva per individuare il nesso di causalità.

La Corte doveva aderire alla retrospettiva opinione espressa dal Dr. Valdonio, ma in osservanza al precetto dell'adeguata motivazione, avrebbe dovuto controbattere le argomentazioni del perito, cosa che invece non ha fatto.

Circa la sinistra influenza che il mestiere di sabbiatore avrebbe esercitato, la Corte si è così testualmente espressa: poichè è provato che il Polli lavorò per un biennio almeno come sabbiatore, deva ammettersi, anche secondo le vedute del perito, che esso avesse contratto la silicosi da assorbimento di polveri silicee. Nell'opinione del Collegio, quindi, Polli si sa-

rebbe ammalato anche di silicosi. Sta di fatto, invece, che proprio le vedute del perito risultano in pieno contrasto coll'avviso categorico manifestato dal Collegio, poichè il perito si è espresso in termini tali da escludere una diagnosi di silicosi.

Il perito infatti nella sua relazione ha detto: "..... restano quindi dei punti oscuri nel Polli sull'eventuale coesistenza di un terreno silicotico alla forma morbosa polmonare specifica". Egli, quindi, nel campo limitato dell'ipotesi di un terreno silicotico e non di silicosi vera e propria (il che clinicamente comporta una sostanziale differenza), non si è sentito autorizzato ad affermare che questo terreno ci fosse. E poco dopo, riconfermando le osservazioni ha soggiunto: "possiamo quindi concludere che il Polli, predisposto da una forma di tubercolosi in famiglia (convivenza con la prima moglie), febbricitante, astenico, era ammalato di tubercolosi chiusa, ma discretamente attiva, 3 o 4 mesi prima che entrasse all'ospedale: sopravvenuta nell'agosto una forma infettiva polmonare acuta, probabilmente aggravata da un terreno polmonare silicotico il decorso delle forme assunse un'imponente gravità". E più oltre: "qualora venga dimostrato che il Polli abbia per un periodo di cir-

ca due anni esercitato il mestiere di sabbiatore, si può ammettere che egli abbia contratto una forma polmonare acuta con una maggiore gravità, per effetto della sua predisposizione dipendente dall'assorbimento di silice".

Secondo le vedute del perito, quindi, non è esatto che deve ammettersi che Polli avesse contratta la silicosi lavorando come sabbiatore. Per il perito Polli era un tubercolotico e la forma polmonare acuta, che unitamente alla grande influenza spiegata dalle complicazioni cardiovascolari lo portò a morte, poteva soltanto ammettersi fosse stata contratta con una maggiore gravità per effetto della predisposizione dipendente dall'assorbimento di silice, escludendo così in modo perentorio che di silicosi specifica potesse parlarsi, ammettendo solo la possibilità di una influenza del mestiere esercitato.

La Corte senza dubbio poteva disattendere queste conclusioni e andare, come ha fatto, in contrario avviso, doveva dirne però le chiare ed esaurienti ragioni, senza travisare e deformare le vedute del perito.

Nella impugnata sentenza l'influenza della silicosi "è da ritenersi ragionevolmente che concorse a produrre l'ultima forma che uccide l'uomo".

Nelle conclusioni peritali invece è detto che Polli morì per una forma polmonare acuta specifica, ma si soggiunge che non a detta forma soltanto la morte è da attribuirsi perchè "vi ha invece grandemente contribuito la lesione cardiovascolare. Non è possibile addebitare alla silicosi, neanche come concausa, il danno cardiovasale suddetto".

Le conclusioni del perito sono quindi difformi da quelle cui è pervenuta la Corte d'Appello di Milano, senza che le ragioni della difformità siano state chiarite. Si aggiunga inoltre che la Corte ha mostrato di ignorare che a provocare la morte contribuirono secondo le relazioni peritali, grandemente le complicazioni cardiovasali, e si tratta di omissione molto grave, perchè relativa ad elemento che avrebbe dovuto influire, se preso in considerazione, sulla graduazione della responsabilità e quindi nella misura del danno da risarcire, responsabilità che è stata attribuita alle Officine Tallero per intero, come se Polli fosse morto unicamente ed esclusivamente per silicosi.

Posta tutta la serie di erronee premesse in fatto di cui sopra, la Corte ha respinto la prova testimoniale

dedotta con la quale, giusta le precisazioni fatte da pag.90 a pag.93 della comparsa di primo giudizio, si voleva dimostrare che, nei 25 mesi durante i quali Polli prestò opera di sabbiatore fu presente ai lavori relativi per 3285 ore, le quali, tenuto conto dei chiarimenti forniti sul punto dai testi Zucca e Portaluppi circa le ore di presenza e quelle effettive, si dovevano ritenere ridotte alla metà, con un complesso quindi di 1642 ore di effettivo lavoro di sabbatura equivalente a 205 giornate di 8 ore ciascuna, con una media per i 25 mesi, di 8 giorni al mese di 8 ore ciascuno.

La richiesta prova è stata dal Collegio respinta "perchè il fatto che vuole accertarsi non è contestato", ricadendo così nello stesso erroneo apprezzamento rilevato per la capitolazione respinta nella causa Manzi.

In ordine alla influenza che invece avrebbe avuto il capitolo di prova, sotto i profili attinenti alla ricerca e individuazione del nesso causale efficiente, quale lo ha elaborato la dottrina e la giurisprudenza, alla valutazione dei mezzi protettivi adottati in

funzione di un operaio di sana costituzione, il tutto nel quadro della specie esaminata, che presentava Polli con una diagnosi e sintomatologia (tubercolosi in atto in conseguenza di una predisposizione da una forma di tubercolosi in famiglia - convivenza con la prima moglie - febbre, astenia), che secondo il verito non poteva ammettersi in relazione al mestiere esercitato, poichè solo per la forma polmonare acuta sopravvenuta, egli ha ammesso la possibilità che la stessa fosse insorta in forma più grave per le polveri silicee aspirate; per non tediare questa Corte Ecc.ma con inutili ripetizioni si richiamano tutte le considerazioni e argomentazioni svolte per il caso Manzi. Premesso tutto quanto sopra si chiede l'accoglimento del proposto ricorso con le statuizioni di legge.

° = ° = ° = ° = ° = °